



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
IPSSCSI "W. Kandinsky"

Grafica – Moda – Servizi Sociali

Via Baroni, 35 - 20142 Milano www.iskandinsky.gov.it

Tel. 02.8260979 – 02.89300137 Fax: 02.89300311

C.F. 97040260156 C.M. MIRC300004

Email: posta@iskandinsky.gov.it -
mirc300004@pec.istruzione.it



Prot. n. del

I RISCHI E LA SICUREZZA A SCUOLA



Manuale di informazione, regole,
procedure ad uso dei docenti, del
personale ATA e degli allievi.
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s. m. i.

RSPP

Arch. Anna Cattaneo

Dirigente Scolastico

Prof. Cataldo Domina

PREMESSA

In osservanza del D.Lgs. n.81/08 s.m.i., Art. 36 Informazione ai lavoratori, il Dirigente Scolastico fornisce ai lavoratori della scuola le informazioni contenute nel presente manuale.

Per avere una visione esauriente dei rischi e dell'organizzazione della sicurezza all'interno della scuola i lavoratori dovranno inoltre recepire le informazioni fornite tramite:

- Documenti all'ALBO della SICUREZZA
- Regolamento di Istituto
- Circolari informative
- Disposizioni di servizio
- Documenti pubblicati sul sito Internet della scuola

Il Documento di valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, programmazione delle misure migliorative e di controllo, per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro è disponibile per la consultazione, ai lavoratori che ne fanno richiesta al Dirigente Scolastico.

Ai sensi dell'Art. 18, lettera f), del D.Lgs. 81/08 si richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

La scuola è un luogo di lavoro, dove dirigente scolastico, docenti, amministrativi, collaboratori scolastici, allievi e famiglie, nonché gli enti locali, devono collaborare perché il lavoro sia svolto in sicurezza.

RSP
Arch. Anna Cattaneo

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cataldo Domina

INDICE

	PREMESSA	Pag.	2
	INDICE	Pag.	3
1.	INTRODUZIONE	Pag.	4
2.	SICUREZZA A SCUOLA - LA NORMATIVA	Pag.	6
3.	DEFINIZIONI	Pag.	7
4.	GESTIONE DELLA SICUREZZA	Pag.	8
5.	POLITICA DELLA SICUREZZA	Pag.	8
6.	LE FIGURE COINVOLTE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA	Pag.	9
7.	NOMINE - ORGANIGRAMMA SICUREZZA - ASSEGNAZIONE INCARICHI	Pag.	17
8.	LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	Pag.	17
9.	CLASSIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO	Pag.	18
10.	PRINCIPALI RISCHI NELLA SCUOLA	Pag.	18
11.	PROCEDURA SEGNALAZIONE RISCHI /PERICOLI (GUASTI) INDIVIDUATI.	Pag.	18
12.	IL RISCHIO ELETTRICO	Pag.	19
13.	RISCHIO DI INCENDIO	Pag.	22
14.	CADUTE DALL'ALTO	Pag.	23
15.	USO DELLE SCALE PORTATILI	Pag.	23
16.	RISCHIO CHIMICO	Pag.	24
17.	GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO NELLE ATTIVITA DI PULIZIA	Pag.	25
18.	GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI LABORATORIO	Pag.	26
19.	SCHEDE DI SICUREZZA ED ETICHETTATURE	Pag.	29
20.	RISCHIO BIOLOGICO NELLA SCUOLA	Pag.	31
21.	IL RUMORE	Pag.	32
22.	MICROCLIMA	Pag.	33
23.	ILLUMINAZIONE	Pag.	34
24.	RADIAZIONI E LAVORO	Pag.	35
25.	LAVORO AL VIDEOTERMINALE	Pag.	36
26.	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Pag.	39
27.	STRESS LAVORO CORRELATO	Pag.	40
28.	LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	Pag.	43
29.	SEGNALETICA	Pag.	45
30.	PIANO DI EMERGENZA	Pag.	46
31.	PIANO DI PRIMO SOCCORSO	Pag.	46
32.	IN CASO DI INFORTUNIO A SCUOLA CHE COSA FARE?	Pag.	47
33.	RISCHI DURANTE LE ATTIVITA DIDATTICHE	Pag.	50
34.	VIGILANZA SUL MINORE E RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE	Pag.	52
35.	RISCHI LEGATI AGLI AMBIENTI E ALLE ATTREZZATURE	Pag.	55
36.	RISCHI DURANTE GLI INTERVALLI DELL'ATTIVITA' DIDATTICA	Pag.	61
37.	RISCHIO IN ITINERE	Pag.	61
38.	FESTE SCOLASTICHE. Procedura per l'esecuzione di eventi pubblici all'interno degli edifici scolastici.	Pag.	62
39.	FESTE DI CLASSE. Igiene e sicurezza nella somministrazione degli alimenti a scuola.	Pag.	66
40.	RISCHIO E DIFFERENZA DI GENERE	Pag.	67
41.	RISCHIO DERIVANTE DA DIFFERENZA DI ETA	Pag.	67
42.	RISCHIO DERIVANTE DALLA PROVENIENZA	Pag.	68
43.	LAVORATRICI IN GRAVIDANZA	Pag.	68
44.	DIVIETO DI FUMO	Pag.	68

1. INTRODUZIONE

Nel D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO e s.m. l'elemento primario è la **cultura della sicurezza per il benessere sociale, rispetto della persona e della qualità del lavoro**, senza il quale nessuna misura strutturale, procedurale, incentivante o sanzionatoria potrebbe essere di per sé sufficiente a garantire condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La cultura della sicurezza si esplicita attraverso la responsabilizzazione rispetto ai modi di agire per tutti gli attori della sicurezza e la valorizzazione dell'attività di prevenzione, ovvero viene posta la massima attenzione alle globali condizioni di lavoro, per ridurre al minimo le condizioni che possono determinare incidenti, infortuni, malattie professionali.

Con il termine **incidente sul lavoro** viene indicato un evento inatteso che può interrompere l'attività lavorativa, può avvenire con (o senza) danni per le persone, e/o le proprietà e/o l'ambiente.

Si definisce **NEAR MISS o incidente mancato** qualsiasi evento, correlato al lavoro che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte, ma solo per puro caso non lo ha fatto: un evento che ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio, ma non lo fa solo per fortuna. (OHASAS 18001/2007).

Fanno parte di questa categoria anche quegli incidenti che restano fuori dall'obbligo legislativo di registrazione, ovvero quei lievi eventi infortunistici che non portano a significativi giorni di assenza di lavoro.

Generalmente il termine **infortunio** è utilizzato con riferimento ad un accadimento che colpisce il "corpo" di una persona: ad esempio, il termine si impiega per indicare la fattispecie di una persona che, nel cadere, si procura dei danni fisici. E' definito come evento fortuito, violento ed esterno, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili, aventi come conseguenza la morte, l'invalidità permanente o l'incapacità temporanea della persona che ne è colpita.

Una **malattia professionale** è un male dovuto all'azione nociva di un fattore di rischio o comunque dannoso (ad esempio, tipo di lavoro o materiali/sostanze usati durante l'attività) presente nell'ambiente in cui si svolge la prestazione lavorativa. Essa è definita dalla legge come quell'evento dannoso per il lavoratore, che agisce sulla sua capacità lavorativa e che origina da cause non violente (come invece nell'infortunio), ma comunque connesse con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Quando parliamo di infortunio sul lavoro?

L'infortunio sul lavoro è un infortunio che subisce il lavoratore durante l'attività lavorativa oppure durante il tragitto da casa al lavoro e viceversa o in caso di spostamenti per servizio (infortunio in itinere).

Nelle scuole il 30% degli infortuni riguardano gli allievi e avvengono nelle palestre e nelle strutture sportive all'aperto; il 20 % degli incidenti hanno un'origine strutturale e sono imputabili al cattivo stato o addirittura al degrado delle strutture scolastiche (pavimentazioni sconnesse, scale senza protezioni antiscivolo, spigoli non protetti.....); il 50 % degli infortuni è dovuto a comportamenti scorretti, disattenzione, pavimenti ingombri di materiali o non asciutti o scivolosi.

Quali sono le misure di prevenzione?

- Valutazione dei rischi
- Rilevare tutti i rischi possibili
- Recepire consapevolmente i pericoli
- Elaborazione di norme/regole di sicurezza e di comportamenti
- Informare, formare ed addestrare il personale
- Analizzare gli infortuni che hanno provocato danni, ma anche gli infortuni senza conseguenze al fine di porre rimedio a potenziali punti deboli.
- Analizzare in modo mirato i comportamenti delle persone per ottenere un cambiamento dei modelli comportamentali
- Coinvolgere le collaboratrici ed i collaboratori per ottenere maggior comprensione e sensibilità in questo ambito

Ostacoli per un comportamento sicuro

L'uomo non percepisce correttamente il pericolo

- Dobbiamo sentire il pericolo per pensare soprattutto alla nostra sicurezza

Si pensa che contro i pericoli non si possa fare niente

- Dobbiamo essere convinti, che possiamo fare qualcosa contro i pericoli

Un metodo di lavoro sicuro entra spesso in conflitto con altre esigenze

- Non abbiamo solo la necessità di restare sani, bensì vogliamo anche dare il massimo

L'esperienza porta spesso alla via sbagliata

- Esperienze buone e cattive influiscono sul nostro comportamento. Azioni che abbiamo vissuto e giudicato come positive saranno ripetute in una situazione analoga

Nel suddetto decreto vi è un preciso richiamo alle istituzioni scolastiche per lo sviluppo di iniziative ai fini della **promozione e della divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro**.

La scuola si configura da sempre come luogo di trasmissione del sapere; è riconosciuta anche come situazione privilegiata per la promozione della salute, è, o dovrebbe essere, **"luogo di lavoro sicuro"** per tutti gli attori (Dirigente, personale alunni e famiglie) che operano al suo interno.

È compito dei docenti promuovere negli alunni **la consapevolezza dei rischi** in cui si può incorrere nell'ambiente scolastico, ma anche a casa o per la strada, a causa di situazioni di rischio o calamità naturali, far conoscere le regole, le misure di prevenzione/protezione, i comportamenti e le procedure, che è indispensabile attivare nelle situazioni rischiose, come **PRIMA DIFESA** contro gli incidenti, gli infortuni e le malattie.

Questo manuale rivolto a lavoratori e studenti, nell'assolvere i compiti relativi all'informazione prevista dall'articolo 36 del D.Lgs 81/08, vuole dare un contributo all'informazione sui principali rischi e sulle misure che ciascuno deve conoscere per cercare di eliminare o ridurre i rischi presenti nella scuola.

È anche opportuno ricordare che *ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. (D.Lgs. 81/08 Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori comma 1).*



2. SICUREZZA A SCUOLA

La normativa Italiana in materia di igiene e sicurezza discende dai principi cardine di Costituzione e Codice Civile:

Art. 41 della Costituzione: l'iniziativa economica privata è libera ma *"non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"*

Articolo 2087 Codice Civile (1942) dispone che l'imprenditore adotti *"nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*.

Con il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prodotto di molte leggi antecedenti riguardanti la salute dei lavoratori, viene sancito il diritto di tutela di tutti coloro che operano negli ambienti di lavoro, qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro, ciò implica, altresì, un'effettività dei doveri.

Il **D.Lgs. 81/08** si occupa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si applica:

- alla persona, sotto ogni aspetto: salute, sicurezza e dignità, tenendo conto dell'età, della provenienza geografica e del genere.
- al lavoro, in qualunque forma svolto.

In Italia prima del D. Lgs. 81/08 (definito Testo Unico sulla Sicurezza) esistevano già numerose Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (D. Lgs. 626/94, D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D. Lgs. 277/91, ...).

In passato, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 626/94, ci si preoccupava dei problemi legati alla sicurezza solo dopo un infortunio o un evento catastrofico (incendio, terremoto,...) o dopo un'ispezione dell'Organo di Vigilanza (Asl, Vigili del Fuoco,...).

Il D. Lgs. 626/94 ha iniziato a cambiare radicalmente tale filosofia e il D. Lgs. 81/08 prosegue in questa direzione: a prescindere dagli eventi dannosi accaduti (che costituiscono comunque un'informazione preziosa) il Datore di Lavoro è obbligato ad effettuare una valutazione dei rischi esistenti per il proprio personale nei propri luoghi di lavoro.

Le Direttive Europee, recepite dalla legislazione italiana per la prima volta con il D.Lgs. 626/94 ed attualmente in vigore con il d.Lgs. 81/08, aggiornato con il D.Lgs. 106/09, prevedono espressamente che anche la scuola rientri tra i settori di attività dove si devono attuare le misure di miglioramento della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono ambienti di lavoro.

Gli edifici scolastici sono luoghi di lavoro e ad essi si devono applicare tutte le norme di sicurezza.

I **lavoratori della scuola** sono costituiti dal personale docente ed ATA e dagli allievi.

Il Ministero della Pubblica Istruzione con il Decreto n. 292/96 ha individuato nel Dirigente Scolastico colui che esercita le funzioni che la legge pone a carico del **Datore di Lavoro**.

Il DL deve organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti, proteggere, per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

La valutazione dei rischi è finalizzata a:

- individuare i pericoli (fattori di rischio);
- individuare le persone potenzialmente esposte; valutare (stimare) i rischi;
- individuare i possibili effetti sulle persone;
- individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un livello accettabile.

La valutazione dei rischi è riportata nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

Il DVR è il documento cardine per la gestione della salute e della sicurezza in azienda.

Il DVR deve contenere:

- una relazione sulla VDR, nella quale siano specificati i **criteri** adottati per la valutazione stessa;
- l'individuazione delle **misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati**;
- il **programma delle misure** ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle **procedure** da seguire per l'attuazione delle misure;
- l'individuazione delle **mansioni** che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.

Il DI deve anche designare il personale incaricato di compiti specifici, stabilire regole, istruzioni operative, procedure e controlli, definire il **Piano di Emergenza** e il **Piano di Primo Soccorso**, e quant'altro è necessario ad organizzare **la gestione della sicurezza**.

Uno degli aspetti più importanti del D.Lgs 81/08 e riguarda l'obbligo per il datore di lavoro di **Informare e Formare** tutti i lavoratori, compresi gli allievi. Tutti i lavoratori devono essere informati rispetto alla mansione che svolgono, i rischi esistenti e le corrette modalità di svolgimento della mansione stessa.

Con l'informazione-formazione si perseguono gli obiettivi di:

- eliminare o ridurre gli infortuni e le malattie professionali riconducibili ai comportamenti tecnicamente non corretti
- rendere partecipi e responsabili i lavoratori della propria e altrui sicurezza
- ottenere il consolidamento dei comportamenti corretti ed il cambiamento di quelli errati
- ottemperare ad un indiscutibile diritto dei lavoratori

3. DEFINIZIONI

- **Infortunio sul lavoro**

Si definisce "infortunio sul lavoro" ogni evento, avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui derivi la morte o un'inabilità fisica che comporti l'astensione dal lavoro per più di un giorno, escluso quello dell'evento. Ai fini previdenziali, l'astensione dal lavoro deve determinarsi per più di tre giorni.

- **Malattia professionale**

La "malattia professionale" è un evento dannoso che si manifesta in maniera non violenta e in modo progressivo nel tempo e che deve essere contratta nell'esercizio e a causa del lavoro.

- **Cause**

Le cause degli infortuni possono essere dovute sia a carenze di tipo organizzativo, sia all'idoneità delle condizioni tecniche degli ambienti, macchine, impianti ed attrezzi, sia alla mancanza o insufficienza di segnaletica o di dispositivi di protezione individuale o collettivi, sia infine a comportamenti errati da parte degli stessi infortunati o da parte di altri lavoratori.

Non è sempre facile stabilire tra le cause di un infortunio, quella tra di esse sostanziale, spesso è molto difficile stabilire le cause di una malattia professionale.

- **Pericolo**

Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità o condizione che ha la potenzialità di causare danni.

Concetto generale: molte cose (impianti, materiali, attrezzi di lavoro, sostanze, metodi e pratiche di lavoro, rumore, ecc.) rappresentano un pericolo.

- **Rischio**

Probabilità che sia effettivamente raggiunto il limite potenziale che determina il danno.

Ad esempio: l'uso degli agenti pericolosi può determinare un rischio concreto o meno, dipende dalle condizioni di uso.

- **Danno**

Il danno è l'evento che può chiudere il circuito tra il pericolo (forse succede) e il rischio (sta succedendo).

- **Prevenzione**

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie, secondo le specificità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute, della sicurezza e

dell'ambiente esterno.

- **Protezione**

Le misure di protezione hanno la funzione di abbattere la gravità del danno. Sono misure di protezione i DPI (dispositivi di protezione individuale) Hanno caratteristiche diverse in funzione dei rischi dai quali devono proteggere - i DPC (misure di protezione collettiva) - le misure reattive (procedure di emergenza, di primo soccorso, ecc.).

- **Attrezzature di lavoro**

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

- **Agente**

L'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

- **Servizio Prevenzione Protezione**

Insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

- **Medico Competente**

Medico, in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

- **Procedura di sicurezza**

Una procedura è una spiegazione mirata per chiarire come, all'interno delle diverse funzioni, gli addetti debbano operare, attenendosi a ben precisate indicazioni che rendano ripetibile comportamento e risultati.

- **Istruzione operativa**

L'istruzione operativa è una spiegazione dettagliata di una certa operazione a livello più esecutivo rispetto alla procedura.

4. GESTIONE DELLA SICUREZZA

La scuola è un luogo di lavoro, dove dirigente scolastico, docenti, amministrativi, collaboratori scolastici, studenti e famiglie, nonché gli enti locali, devono collaborare perché il lavoro sia svolto in sicurezza.

5. POLITICA DELLA SICUREZZA

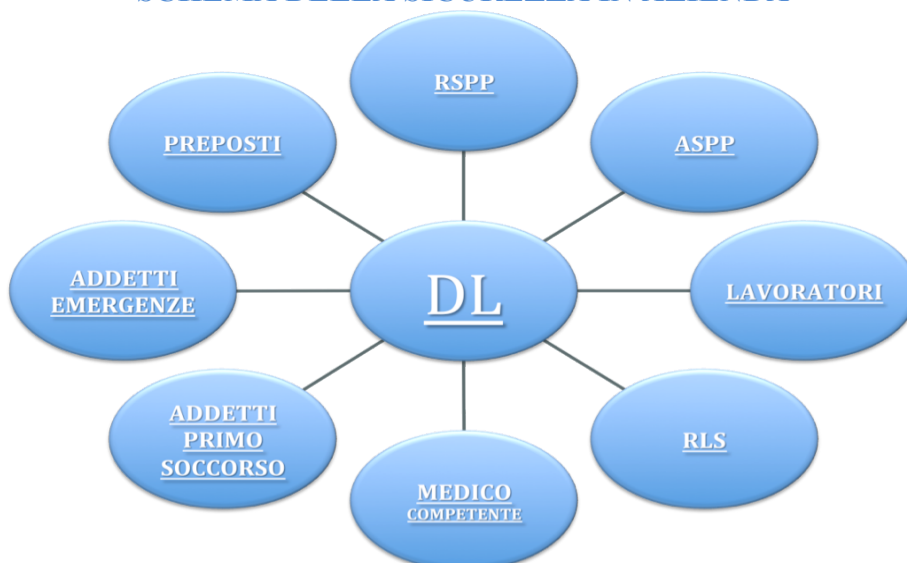
La **politica** dell'istituto scolastico, per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori, si basa sui seguenti principi:

- l'impegno concreto della scuola in tema di salute e sicurezza sul lavoro, condiviso e accettato da tutte le componenti;
- si privilegiano le azioni preventive istituendo e responsabilizzando tutti lavoratori
- l'organizzazione scolastica tende all'obiettivo del miglioramento continuo.
- l'impegno al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili garantito dalla presenza di tecnici e a un sistema di relazione e aggiornamento continuo
- l'affermazione che la responsabilità nella gestione delle procedure relative alla riguarda l'intera organizzazione scolastica, dal Dirigente Scolastico sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione Scolastica introducendo le procedure come parte componente di ogni attività anche extrascolastica;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di SSL, secondo i piani di formazione previsti periodicamente
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;
- l'impegno a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;
- l'impegno a definire e diffondere all'interno della scuola gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione

6. LE FIGURE COINVOLTE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

La responsabilità nella gestione della sicurezza riguarda l'intera organizzazione scolastica, dal dirigente scolastico sino ad ogni lavoratore e alunno, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze.

SCHEMA DELLA SICUREZZA IN AZIENDA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO/DATORE DI LAVORO

il DL è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto responsabile dell'attività come titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 D.Lgs. n. 81/2008)

Il DL ha dei compiti non delegabili quali la valutazione del rischio e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Nel sistema italiano (Costituzione, Codice civile, Codice penale ecc.) il DL è il responsabile ultimo dei doveri di igiene e sicurezza.

Il DL deve *organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti, proteggere*, per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Se il DL non dimostra di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per evitare l'infortunio questo è destinatario di sanzioni penali o ammende.

ADEMPIMENTI DEL DS

- valutazione dei Rischi e stesura ed aggiornamento del relativo Documento;
- organizzazione del lavoro e delle attività;
- sicurezza delle attrezzature ed arredi di proprietà della scuola;
- sicurezza delle sostanze utilizzate e conservazione delle relative schede di sicurezza;
- fornitura e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- fornitura e gestione della Cassetta di Pronto Soccorso;
- gestione delle emergenze;
- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- nomina degli addetti al Primo Soccorso e all' Antincendio;
- nomina del Medico Competente, se valutato essere necessario dalle norme;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- effettuazione di almeno una riunione periodica di prevenzione all' anno;
- effettuazione delle prove di evacuazione.

Il datore di lavoro *non può* delegare:

- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento.
- La designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi.

IL PREPOSTO

Per essere preposti servono essenzialmente due condizioni:

- esercitare di fatto un potere di comando verso altri soggetti
- essere riconosciuto dagli altri ad essere comandati.

Lo stesso D.Lgs. 81/2008, art. 2 al punto e), definisce il preposto come «Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa».

Gli obblighi del preposto sono definiti all'art. 19 del D.Lgs. 81/08:

- Sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, dei loro obblighi, delle disposizioni aziendali e dell'uso di DPI e, in caso di inosservanza, informare i diretti superiori
- Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischi gravi e specifici
- Richiedere l'osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, abbandonino il posto di lavoro pericoloso
- Astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave
- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI e ogni altra condizione di pericolo
- Frequentare appositi corsi di formazione.

La giurisprudenza ha fornito elementi importanti per l'identificazione del PREPOSTO:

- si trova in una posizione di supremazia gerarchica in seno all'azienda nei confronti degli altri lavoratori, tale cioè da porla in condizioni di sovrintendere a determinate attività svolgendo funzioni di controllo e sorveglianza (ad esempio è la persona che, in un gruppo per quanto piccolo di lavoratori, esplica la mansione di caposquadra o caporeparto, fuori dall'immediata direzione di altra persona a lui sovrastante);
- opera a stretto contatto con gli altri lavoratori, sui quali esplica il suo compito di "sovrintendere" (cioè coordina altri lavoratori soggetti a suoi ordini);
- gestisce le risorse umane e i mezzi affidati;
- assicura per se e per i subordinati l'osservanza delle direttive aziendali (circolari) e/o del dirigente (ordini del giorno);
- controlla che l'attività lavorativa venga svolta in conformità delle norme di sicurezza e delle regole di prudenza ed igiene e in particolare si accerta che vengano usati in modo corretto e costante i DPI e i dispositivi di sicurezza su macchine, attrezzature e impianti e laboratori;
- ha l'obbligo di riferire al datore di lavoro/dirigente eventuali anomalie ed omissioni.

NOMINE

Secondo l'art. 299 del D.Lgs. 81/2008, essendo il preposto uno dei soggetti contitolari dell'obbligazione di sicurezza, non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del Dirigente Scolastico, ma è sufficiente che svolga un compito operativo effettivo (coordinamento, comando, controllo di altri soggetti).

A maggior ragione per essere "preposti" per non è necessaria alcuna "delega" come definita dal D.Lgs. 81/2008, art. 16.

Individuazione del preposto fra le varie figure scolastiche

Vicario - Responsabile/Referente di plesso per la sicurezza

Persona particolarmente qualificata, con autonomia gestionale e decisionale, con margini discrezionalità e influenza sull'organizzazione del lavoro

Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto

Tutto il personale dipendente

Compiti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro

Il principale compito del referente di plesso è quello di segnalare al DS e al RSPP situazioni, accadimenti e problemi riscontrati all'interno del proprio plesso

Compiti operativi

- Segnalazione tempestiva delle emergenze e degli aspetti relativi alla sicurezza degli alunni e del personale;
- in assenza del DS e/o della RSPP coordinamento delle emergenze;
- raccolta delle schede di monitoraggio degli infortuni o delle informazioni da trasmettere per la compilazione del Registro Infortuni;
- raccolta delle check list relative ai controlli periodici antincendio;
- verifica che le azioni di informazione del personale scolastico siano efficaci;
- verifica la ricezione delle circolari da parte del personale (controllo firme previa collaborazione dei collaboratori scolastici);
- supervisione delle prove d'evacuazione già definite ed organizzate;
- partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, e ai principali incontri operativi del SPP;
- su richiesta del DS mantenere i contatti con l'Ente locale per i problemi relativi alla sicurezza, alla manutenzione delle strutture e la loro messa a norma;
- tenuta Registro Antincendio: qualora la ditta esterna non provveda alla trascrizione degli interventi sarà compito dell'addetto alla tenuta del registro compilare sinteticamente la scheda;
- partecipazione a specifiche iniziative di formazione.

Insegnanti tecnico-pratici e Docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche durante l'utilizzo di laboratori

Limitatamente alle condizioni nelle quali i propri studenti sono equiparati a lavoratori (quando frequentano i laboratori - la palestra - attività sportive esterne alla palestra)

Compiti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro

- addestrare gli allievi all'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione;
- sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute;

- promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili;
- informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori;
- segnalare (al DS e al SPP) eventuali anomalie all'interno dei laboratori - palestra - spazi sportivi esterni attrezzati;
- partecipazione a specifiche iniziative di formazione.

DSGA

Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione generale degli uffici amministrativi, dei collaboratori scolastici e di altro personale ausiliario.

Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto

Personale ATA.

Compiti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro

- Sovrintendere il lavoro del personale ATA;
- Sorvegliare che il lavoro d'ufficio venga svolto secondo le procedure di sicurezza definite dal RSPP;
- Assicurarsi che le postazioni di VDT siano rispondenti a quanto indicato dal RSPP e che non vengano modificate;
- partecipazione a specifiche iniziative di formazione.

I LAVORATORI

Il D.Lgs. 81/08 (art. 2) definisce come lavoratore qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Equiparazione a lavoratori degli allievi

L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 ricorda espressamente che sono equiparati ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (VDT) limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione, nonché durante le attività motorie in palestra e negli spazi sportivi all'aperto. Sono, ovviamente, equiparati ai lavoratori anche gli studenti in alternanza scuola-lavoro.



Obblighi dei lavoratori

Ciascun lavoratore deve:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
- Dare immediatamente comunicazione ai diretti superiori dell'infortunio anche se non richiede particolari cure.
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti.
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale.
- Utilizzare correttamente le attrezzature, le apparecchiature, i preparati pericolosi,, nonché i dispositivi di sicurezza.
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione.
- Segnalare immediatamente al datore di lavoro, ai preposti, le deficienze di mezzi, dispositivi, ambiente di lavoro, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze/guasti o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo.

- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
- Rispettare i divieti e gli avvertimenti della segnaletica esposta.
- Effettuare una pausa o cambiamento di attività di 15 minuti ogni due ore di lavoro al videoterminale.
- Mantenere il posto di lavoro sempre in ordine e pulito, in quanto il disordine e l'ingombro possono provocare cadute e ostacoli al movimento.
- Utilizzare le strutture igienico - sanitarie e segnalare eventuali disfunzioni, questo aiuta a prevenire malattie e rischi inutili.
- Mantenere in ordine il pavimento e i luoghi di passaggio, segnalare eventuali liquidi che possono renderlo scivoloso.
- Non occupare i percorsi di emergenza con eventuali materiali e oggetti.
- Non chiudere o impedire l'apertura delle porte di emergenza.
- Non imbrattare, rendere, coprire, poco visibili i cartelli di sicurezza.



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura fondamentale per la gestione della sicurezza nella scuola.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il soggetto *eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro* (definizione dell'art. 2 D.Lgs. 81/2008)

Viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti

Viene designato tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti

Il n° degli RLS dipende dal n° di dipendenti (1 fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre 1000).

Il RLS è uno degli attori principali del sistema di prevenzione:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività;
- è consultato sulla valutazione dei rischi e formula proposte;
- è consultato sulla designazione del RSPP e altre figure della prevenzione e sull'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione.

Sanzioni per gli RLS?

Gli RLS, in applicazione del D.Lgs. 81/08, non sono destinatari di sanzioni diverse o specifiche rispetto a quelle attribuibili ai lavoratori.

Se non c'è il RSL?

Quella di eleggerlo è un'opportunità dei lavoratori e in caso di mancata elezione o designazione non sono previste sanzioni a carico del DL, né a carico dei lavoratori.

Il nominativo del RLS può essere comunque richiesto da fornitori, appaltatori, organi di controllo, ecc., pertanto è opportuno che il DL possa dimostrare di aver sollecitato l'elezione/designazione.

In ogni caso la normativa prevede un automatismo secondo cui l'RLS viene assegnato a un soggetto esterno: RLST (territoriale) che ha le stesse prerogative di accesso e consultazione dell'RLS interno.

L'elezione e il numero degli RLS sono disciplinati dall'Art. 47 del D.Lgs.81/08.

SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE



Il servizio prevenzione e protezione è costituito da soggetti (ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo scopo di:

- individuare e valutare i fattori di rischio;
- definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati;
- elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni;
- proporre e programmi di informazione e formazione e addestramento dei lavoratori.

Il **Responsabile del Servizio di Protezione Prevenzione** è designato dal datore di lavoro ed è in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle unità lavorative.

Nella maggior parte dei casi può essere una figura esterna all'azienda e può essere coadiuvato dagli Addetti a Servizio di Prevenzione Protezione (ASPP).

Che cosa fa?

- Collabora con il DL per valutare i rischi e definisce le misure di prevenzione protezione;
- propone programmi di informazione e formazione
- partecipa alle consultazioni e alla riunione periodica in materia della salute e sicurezza sul lavoro;
- fornisce informazioni ai lavoratori;
- elabora procedure di sicurezza.

MC - IL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente è un medico specializzato in medicina del lavoro con compiti e attribuzioni specifiche sulla sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione dell'azienda.

Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in una riunione nella quale sono esaminate vari aspetti della gestione di igiene e sicurezza dell'azienda.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi in cui la valutazione dei rischi abbia evidenziato rischi di malattia professionale per i quali la normativa e le direttive europee prevedano il controllo medico degli esposti (es. uso di VDT per oltre 20 ore/settimana) (art. 41 c. 1).

La visita medica deve essere effettuata **preventivamente, periodicamente** (con cadenza definita dal medico ovvero normata), e **in occasione di cambio di mansione, oltre che su richiesta del lavoratore** (art. 41 c. 2).

Le visite ed eventuali accertamenti integrativi sono a carico dell'Istituto (art. 41 c. 4), devono essere registrate sulla **"cartella sanitaria e di rischio"** (art. 41 c. 5, allegato 3A), che devono essere custodite in luogo concordato con il DS (prevista la possibilità che siano tenute dallo stesso MC) (art. 25 c. 1 lett. c).

La visita medica si conclude con il **giudizio di idoneità** (totale, parziale, temporanea/permanente, con prescrizioni, inidoneità temporanea/permanente) alla mansione specifica (art. 41 c. 6).

Avverso il giudizio del medico è possibile il ricorso allo SPISAL (art. 41 c. 9).

La nomina del MC è subordinata alla verifica del possesso dei titoli e requisiti indicati dall'art. 38 e richiede la consultazione del **RLS** (art. 50 lett. c).

Il MC dovrà stabilire la **periodicità del sopralluogo** della scuola, che va riportata sul DVR se diversa dall'annuale (art. 25 c. 1 lett. I).

I compiti del MC sono elencati nell'art. 25.

ADDETTI CON COMPITI SPECIALI

Addetti emergenze: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione delle emergenze (incendi ecc.)

Chi sono

Personale dipendente nominato dal DS, che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno. Opportunamente formato ai sensi del D.M. 10/3/98

Quanti sono

In numero sufficiente a coprire le esigenze della scuola, in base alla valutazione dei rischi e all'organizzazione delle attività scolastiche

Responsabilità

Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro. Hanno responsabilità penali solo nel caso di **"omissione di soccorso"** (C.P. art. 593)

Compiti

Sorveglianza: controllo visivo (anche quotidiano)

- Porte e vie (libere)
- Segnaletica (visibile e integra)
- Luci di emergenza (funzionanti)
- Mezzi di estinzione (accessibili)

Controlli periodici (almeno semestrali)

- Funzionalità degli impianti tecnologici
- Efficienza dei presidi antincendio

Partecipazione alla manutenzione, segnalando i malfunzionamenti

Collaborazione con i Vigili del Fuoco

Non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo

Addetti primo soccorso: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione del primo soccorso

Chi sono

Personale dipendente nominato dal DS, che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno. Opportunamente formato ai sensi del D.M. 10/3/98

Quanti sono

In numero sufficiente a coprire le esigenze della scuola, in base alla valutazione dei rischi e all'organizzazione delle attività scolastiche.

Responsabilità

Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro. Hanno responsabilità penali solo nel caso di **"omissione di soccorso"** (C.P. art. 593)

Compiti

Sorveglianza: controllo visivo (anche quotidiano)

- Porte e vie (libere)
- Segnaletica (visibile e integra)
- Luci di emergenza (funzionanti)
- Mezzi di estinzione (accessibili)

Controlli periodici (almeno semestrali)

- Funzionalità degli impianti tecnologici
- Efficienza dei presidi antincendio

Partecipazione alla manutenzione, segnalando i malfunzionamenti

Collaborazione con i Vigili del Fuoco

Non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo

Addetti assistenza disabili: l'addetto all'assistenza disabili aiuta nel corso di un'emergenza, la persona disabile alla quale è stato preventivamente assegnato, ad evacuare dall'edificio scolastico, accompagnandola al punto di raccolta esterno, dove resterà, a disposizione della stessa, fino al termine dell'emergenza.

Al segnale di allarme o su segnalazione dagli addetti alla gestione delle emergenze, l'addetto all'assistenza disabili deve:

- raggiungere immediatamente il disabile e condurlo, insieme ad altro incaricato se la persona è totalmente incapace di collaborare da un punto di vista motorio, al punto di raccolta esterno.

Qualora il trasporto del disabile possa avvenire senza ostacolare il corretto deflusso degli occupanti la scuola e in assenza di barriere architettoniche (es. ragazzo su sedia a rotelle, in un locale al piano terra, con uscita di emergenza dotata di scivolo) non è necessario adottare alcuna ulteriore cautela. Qualora invece il trasporto ostacoli l'evacuazione (con grave pericolo per il disabile che rischierebbe di essere travolto) come ad esempio la discesa di scale (è vietato l'uso di ascensori), l'addetto conduce la persona in prossimità dell'uscita di piano dove attende l'evacuazione della restante parte dei presenti prima di abbandonare l'edificio.

Al segnale di cessato allarme: riaccompagna il disabile alla propria postazione.

Gli Addetti con compiti speciali sono designati, ricevono una formazione specifica e sono addestrati all'uso necessari dei presidi.

IL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO (ENTE O PRIVATO)

Gli edifici delle scuole pubbliche sono generalmente di proprietà dei Comuni o delle Province.

COSA DEVE FARE IL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO?

- Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio;
- adeguamento degli impianti esistenti (elettrico, riscaldamento, idraulico, antincendio) e loro manutenzione;
- abbattimento barriere architettoniche;
- fornitura dotazioni antincendio ed adeguamento della struttura al CPI (Certificato Prevenzione Incendi);
- adeguamento dei locali al Titolo II del Decreto Lgs 81/2008 (luoghi di lavoro, uscite di emergenza, porte, finestre, serramenti, scale, aerazione, altezza, superfici, pavimenti, spogliatoi, servizi igienici, ecc.);
- ottenimento della certificazione di Agibilità, del Collaudo statico, del Certificato Prevenzione Incendi, dell'Omologazione della Centrale Termica;
- cura delle attrezzature di proprietà.

7. NOMINE

ORGANIGRAMMA DI SICUREZZA

Costituiscono l'ORGANIGRAMMA SICUREZZA:

- DIRIGENTE SCOLASTICO
- RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE
- GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE
- DSGA

inoltre per ogni Sede:

- RESPONSABILI DI PLESSO
- DELEGATI ATA
- Incaricato controllo certificazione e documentazione
- Incaricato controlli e verifiche tecniche
- ADDETTI ANTINCENDIO
- ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

- **Consultare il documento "ORGANIGRAMMA SICUREZZA" dell'anno scolastico in corso di ogni Sede**

ASSEGNAZIONE INCARICHI PER LA SICUREZZA

Sono assegnati incarichi specifici al personale della scuola, che deve intervenire nei casi di emergenza e primo soccorso, sono anche assegnati gli incarichi al personale che ha il compito dei controlli quotidiani e periodici per la sicurezza.

- **Consultare il documento "ASSEGNAZIONE INCARICHI" dell'anno scolastico in corso di ogni Sede.**

INCARICHI NOMINATIVI

Sono designati dal Dirigente Scolastico, previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza,

- i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e di gestione dell'emergenza.
- i lavoratori, con compiti di COORDINATORE, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e di gestione dell'emergenza.
- i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso
- i lavoratori incaricati del controllo mensile della cassetta di primo soccorso e della distribuzione dei presidi sanitari
- gli incaricati della sorveglianza quotidiana e periodica di prevenzione incendi
- gli incaricati dell'assistenza ai disabili nelle emergenze sono designati dal DS, su segnalazione e dei Responsabili di plesso, docenti di sostegno e di classe, che collaborano nella individuazione di necessità, risorse e predisposizione del piano organizzativo.

8. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per **valutare i rischi** occorre conoscere e capire i problemi relativi alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro.

La valutazione effettuata deve essere riportata in un documento chiamato **"Documento di Valutazione dei Rischi"**. Il DVR è il documento cardine per la gestione dell'igiene e della sicurezza dell'azienda, rappresenta un elaborato all'interno del quale è riportata l'analisi dei problemi esistenti da risolvere in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ed il programma previsto per la risoluzione di tali problemi.

Si tratta di una "fotografia" dell'Azienda sui problemi della sicurezza, quindi un momento di prevenzione che si concretizza in un documento vero e proprio che deve essere il punto di partenza (non di arrivo) per risolvere i problemi.

Dunque... sicurezza:

- Preventiva;
- Programmata;
- Continuativa

Il DL deve effettuare la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda. Tale attività deve essere svolta in collaborazione con il RSPP, con il medico competente (nei casi previsti) e con la preventiva consultazione del RLS.

9. CLASSIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

Un fattore di rischio in un'attività lavorativa è qualsiasi agente che ha in sé il potenziale per causare danni.

- **Rischi per la sicurezza:** sono quelli che espongono a rischi di lesioni traumatiche e possono generare **infortuni**. Tra questi le macchine, gli impianti, gli agenti infiammabili, esplosivi, ecc.;
- **Rischi per la salute:** sono quelli che espongono a patologie per esposizione prolungata e possono causare **malattie professionali**. Tra questi il rumore, gli agenti chimici, la movimentazione manuale dei carichi, ecc.;
- **Rischi trasversali:** non sono propriamente classificabili nelle due categorie precedenti e sono quelli che espongono a rischi legati a fattori organizzativi. Tra questi lo stress, il lavoro notturno, il lavoro ripetitivo, ecc..

10. I PRINCIPALI RISCHI NELLA SCUOLA

I rischi più frequentemente presenti negli edifici scolastici sono dovuti a:

- **fatiscenza della struttura e degli impianti**
- **manca di manutenzione e controlli periodici**
- **inadeguatezza degli arredi, attrezzature e macchine**

Gli interventi da attuarsi devono essere programmati per tempo e vanno richiesti all'Ente proprietario dell'edificio.

È molto importante che il **personale della scuola**, conoscendo molto bene la propria area di servizio, sia coinvolto e responsabilizzato nell'individuazione di **pericoli e rischi** presenti nel luogo di lavoro.

A questo scopo questo istituto scolastico ha istituito una procedura, di seguito riportata, che tutti sono tenuti a seguire.

11. Procedura segnalazione rischi /pericoli (guasti) individuati.

Al personale della scuola docente e ATA è richiesto di segnalare al Dirigente Scolastico, per iscritto, qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e avvisando il Responsabile di Plesso.

Individuando pericoli o guasti relativi all'edificio, all'area esterna e alle attrezzature deve essere osservata la seguente procedura.

Procedura

1. Chi individua un pericolo o un guasto deve segnalarlo compilando il "Registro segnalazioni interventi di manutenzione, di competenza della scuola o dell'Ente proprietario dell'edificio" in possesso del collaboratore scolastico in servizio in portineria al piano terra di ogni sede.
2. I Collaboratori scolastici Referenti provvederanno a trasmettere la segnalazione all'incaricata/o della Segreteria, che avviserà il Dirigente Scolastico e invierà ai soggetti di competenza le richieste di intervento.
3. I Responsabili di Plesso controlleranno periodicamente il Registro e la realizzazione degli interventi richiesti.

Normativa

Il personale della scuola anche sotto l'aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, ha l'obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico (dirigente scolastico), le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro.

Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere esente da responsabilità di tipo disciplinare, amministrativo, civile e penale.

D. Lgs. 81/08. Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

È anche da tener presente che i rischi a volte sono dovuti a:

- **comportamenti o prassi di lavoro non corrette**

In questo manuale sono in seguito descritte, secondo i **rischi specifici individuati**, le principali regole, istruzioni e procedure da seguire.



12. IL RISCHIO ELETTRICO

Il rischio dipende dal livello di sicurezza intrinseco di impianti e attrezzature e dal loro corretto utilizzo

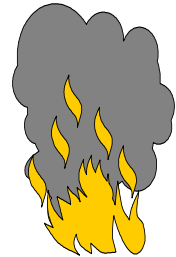
Incidenti e infortuni da corrente elettrica

- elettrocuzione, dovuta al passaggio di corrente nel corpo umano, per contatto diretto (elemento in tensione) o indiretto (elemento che non si dovrebbe trovare in tensione ma ci si trova a causa di guasti)
- incendio, presenza di materiale infiammabile e fenomeni elettrici di innesco
- esplosione, atmosfere pericolosa e innesco

L'**incendio** è forse l'evento negativo più grave e più frequente legato all'impiego dell'energia elettrica. Tale fenomeno è associabile ad una o più delle seguenti cause:

- cattiva realizzazione/progettazione degli impianti elettrici
- carente manutenzione degli stessi
- scorretto utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica (ad esempio uso di prolunghe, spine multiple, ciabatte)

*L'incendio si innesca in seguito ad un **arco elettrico** che scaturisce da corto circuiti oppure a causa di fenomeni di **sovracorrenti** (sovraccarichi) che possono innalzare la temperatura dei componenti elettrici sino a provocarne l'innesco.*



La **elettrocuzione** o folgorazione, ossia il passaggio della corrente attraverso il corpo umano, produce una serie di effetti sui vasi sanguigni, sul sangue e sulle cellule nervose determinando alterazioni e lesioni che possono essere temporanee o permanenti:

- Contrazione muscolare (tetanizzazione)
- Arresto respiratorio
- Arresto cardiaco
- Ustioni



**Non toccare
direttamente
l'infortunato!**

In caso di folgorazione, che cosa fare?

1. Interrompere il collegamento staccando la corrente
2. Se non si trova l'interruttore generale bisogna allontanare il soggetto folgorato **SENZA TOCCARLO!** Utilizzando materiale isolante (né metallico né umido es. una scopa, una corda ecc)
3. Togliere oggetti di metallo come orologi, anelli, vestiti (se **non** attaccati alla pelle) e far scorrere sulla parte lesa acqua fredda per alcuni minuti
4. Telefonare al 118
5. In caso di arresto cardiocircolatorio praticare le manovre di rianimazione

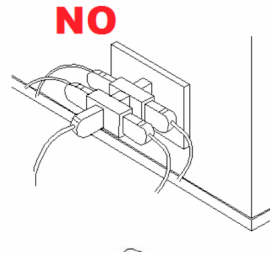
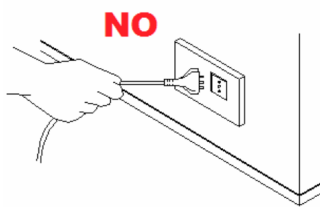
Avvertenze!

Ogni dipendente é tenuto a:

- ☐ Informarsi e documentarsi sul modo d'uso corretto e sicuro di ogni apparecchiatura utilizzata
- ☐ rispettare le istruzioni d'uso riportate nell'apposito libretto
- ☐ verificare l'integrità delle apparecchiature elettriche prima del loro utilizzo; in particolare controllare l'integrità delle spine, dei conduttori di allacciamento, dei dispositivi o involucri di protezione
- ☐ non introdurre né utilizzare apparecchiature non fornite dalla scuola (ad es. piastre elettriche, caffettiere elettriche);
- ☐ evitare riparazioni o interventi "fai da te", con nastro isolante o adesivo a prese, spine, cavi.
- ☐ Gli impianti vanno controllati solo da personale qualificato
- ☐ non utilizzare apparecchiature elettriche per scopi non previsti dal costruttore; ricordarsi che spesso i conduttori di un impianto elettrico sono incassati nei muri; usare quindi la dovuta attenzione nel piantare chiodi o nel forare le pareti;
- ☐ prestare particolare attenzione all'uso di apparecchi elettrici nei locali umidi (ad es. i bagni) oppure con mani o piedi bagnati: in questi casi possono diventare pericolose anche tensioni che abitualmente non lo sono;
- ☐ segnalare prontamente all'incaricato della segnalazione guasti ogni situazione anomala (senso di scossa nel toccare un'apparecchiatura, scoppiettii- ronzii provenienti da componenti elettrici, odore di bruciato proveniente dall'interno di un'apparecchiatura, ecc.) nonché eventuali cattive condizioni manutentive di impianti o apparecchiature;
- ☐ spegnere ogni apparecchio quando non è utilizzato
- ☐ non chiudere mai i locali a chiave se dentro ci sono utilizzatori accesi
- ☐ sapere dove è ubicato il quadro elettrico generale
- ☐ sapere dove è ubicato il quadro elettrico di piano o di zona
- ☐ essere a conoscenza della funzione dei vari interruttori del quadro di zona per essere in grado di isolare l'ambiente desiderato
- ☐ prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, prese, spine, interruttori senza protezione
- ☐ le apparecchiature elettriche devono , preferibilmente, essere collegate direttamente alla presa della corrente
- ☐ Evitate il più possibile l'uso di adattatori, prese multiple (ciabatte), prolunghe.
- ☐ In caso di necessità, dopo l'uso staccare le spine e riavvolgere le prolunghe.
- ☐ eventuali prolunghe non devono essere di ostacolo al passaggio
- ☐ utilizzare solo spine idonee al tipo di prese installate; se necessario utilizzare idonei adattatori
- ☐ dopo l'utilizzo le apparecchiature devono essere disalimentate tramite l'apposito interruttore o il distacco dalla presa



- ☐ disinserire le spine afferrandone l'involucro esterno (non il cavo)
- ☐ È vietato l'uso di spine triple!
- ☐ L'alimentazione di più apparecchi da una sola presa può provocare il riscaldamento dei conduttori e della presa stessa con pericolo di innesco di incendio. E' invece necessario richiedere l'installazione di un numero adeguato di prese adatte.
- ☐ **Gli alunni non devono inserire / disinserire spine**
- ☐ non lasciare incustodite apparecchiature elettriche di tipo mobile o portatile collegate all'impianto elettrico
- ☐ non lasciare porta lampade privi di lampada
- ☐ **NESSUNO DEVE COMPIERE QUESTE OPERAZIONI:**





13. RISCHIO DI INCENDIO

CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIU' COMUNI

(D.M. 10 marzo 1998. All. 2, p. 2.2)... "A titolo esemplificativo si riportano le cause e i pericoli di incendio più comuni:

- deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele;
- accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente;
- negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;
- inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
- uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;
- riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;
- presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate (salvo siano protette per essere permanentemente in servizio);
- utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;
- ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
- presenza di fiamme libere in aree dove sono proibite, compreso il divieto di fumo;
- negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;
- inadeguata formazione professionale del personale sull'uso di materiali o attrezzature pericolose ai fini antincendio."

MISURE DI PREVENZIONE

- Conservare le scorte di materiali infiammabili in minima quantità e separare da sostanze comburenti e combustibili.
- Non si possono tenere liquidi infiammabili in contenitori con capacità superiori a due litri.
- Le bombolette spray devono essere tenute lontane da fonti di calore (sole, termosifoni, ecc.). Non è consentito conservare bombolette spray a scuola.
- E' vietato usare trielina, benzina, e altri solventi infiammabili per il lavaggio dei pavimenti.
- Non conservare sostanze infiammabili in locali adibiti a deposito di materiali solidi combustibili.
- Non depositare materiale di alcun tipo nella centrale termica e nella cabina elettrica.
- L'utilizzo di qualsiasi apparecchio elettrico personale deve essere preventivamente comunicato e autorizzato dal Dirigente Scolastico.
- E' vietata la affissione di decorazioni, festoni o altro a meno di 80 cm da lampade o plafoniere e sulle vie di fuga.
- E' vietato usare fornelli o stufe elettriche con resistenza in vista.
- Non depositare nelle aule arredi, materiali, strumenti, passati lavori degli alunni, non strettamente necessari alle attività didattiche programmate, che influirebbero sul carico di incendio previsto, nonché sulla capacità statica dell'edificio e sullo spazio vitale (superficie del locale/allievo) indicato dalla normativa.

Nelle aule e nei laboratori:

- cartelle e zaini degli alunni devono essere collocati salvaguardando il mantenimento di idonei percorsi di esodo (larghezza minima 80 cm)
- banchi e seggiole devono essere posizionati salvaguardando il mantenimento di idonei percorsi di esodo (larghezza minima 80 cm)
- è vietato collocare materiale di ingombro in prossimità delle uscite di sicurezza e lungo i percorsi di esodo (corridoi, scale,)
- è vietato introdurre negli ambienti scolastici materiale infiammabile
- nelle aule deve essere conservato solo materiale combustibile strettamente legato all'attività quotidiana. Il materiale non strettamente necessario dovrà essere custodito nei magazzini e negli archivi destinati a tale scopo.

➤ **Per approfondimento consultare il manuale INAIL "FORMAZIONE ANTINCENDIO Gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. Decreto Ministero dell'Interno 10 marzo 1998"**



14. CADUTE DALL'ALTO

Il rischio di caduta dall'alto per i lavoratori della scuola è presente principalmente in relazione all'uso di **scale portatili**.

Si deve però anche tenere presente la non conformità, in alcuni casi, di **elementi strutturali** quali:

• **Altezza delle finestre**

• **Altezza dei parapetti delle scale fisse**

I rischi di cadute dall'alto sono associati a lavorazioni in quota quali:

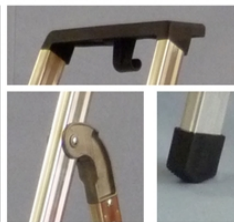
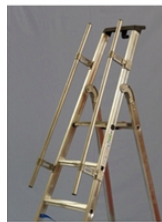
- lavori su pali o tralicci;
- lavori presso gronde e cornicioni;
- lavori su tetti e/o coperture di edifici;
- **lavori su scale;**
- lavori su piattaforme mobili in elevazione;
- lavori su piattaforme sospese;
- montaggio di elementi prefabbricati;
- lavori su ponteggi.

I lavori in quota sono tutti quelli che espongono a caduta da un'altezza superiore a 2 m da un piano stabile

Alcune possibili cause di caduta dall'alto:

Insufficiente aderenza delle calzature
Insorgenza di vertigini
Abbagliamento degli occhi
Scarsa visibilità
Colpo di calore o di sole
Rapido abbassamento della temperatura
DPI inadatti

15. USO DELLE SCALE PORTATILI a scuola



CARATTERISTICHE PER LE SCALE DOPPIE O "A LIBRO"

- Pedana superiore con parapetto
- Dispositivo contro l'apertura della scala
- Targhetta di omologazione alla norma UNI EN 131 e dotata di libretto d'uso e manutenzione e all'uso in sicurezza
- Gradini e piedini antiscivolo

Qualche indicazione d'uso

1. Appoggiare la scala **SOLO** su pavimento resistente e livellato
2. **NON** utilizzare la scala se riscontrate lesioni o deformazioni dei pioli o assenza di appoggi antiscivolo
3. **NON** sporgersi lateralmente dalla scala, o troppo avanti o troppo indietro
4. La portata massima di una scala marcata EN 131 è di 150 Kg. Non superare il limite. **NON** portare pesi superiori a 25Kg

5. *Salire e scendere sempre rivolti verso la scala. NON salire in due o più persone*
6. *NON spostarsi a cavalcioni sulla scala.*
7. *NON spostare la scala con persone o materiali su di essa*
8. *NON utilizzare la scala in prossimità di finestre o sui terrazzi o sui pianerottoli delle scale fisse.*
9. *NON posizionarsi con la scala dietro alle porte.*
10. *Salire sulla scala con scarpe con suola antiscivolo, NON con ciabatte o scarpe con tacco o suola in cuoio.*
11. *NON dare in uso le scale della scuola a manutentori esterni.*

Dopo l'uso

1. *Controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria*
2. *Le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci.*
3. *Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.*

Dispositivi di protezione individuale

Calzature da lavoro EN 347 S1



16. RISCHIO CHIMICO

Campo di applicazione della normativa

Protezione dei lavoratori contro i **rischi per la salute e la sicurezza** che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

Rischi per la sicurezza

(Rischi Infortunistici)

RISCHI DI:

incendio, esplosioni, contatto con sostanze esplosivo e/o corrosive
(ustioni chimiche, corrosione di materiali e degrado di impianti. ecc.)

Rischi per la salute

(Rischi igienico - ambientale)

RISCHI DA:

esposizione a sostanze tossiche e/o nocive
e, se assorbite, con potenziale compromissione dell'equilibrio biologico
(intossicazione o malattie)

La pericolosità di un agente chimico è data dalle caratteristiche chimico fisiche, dalle condizioni d'uso e dalla suscettibilità individuale

Il Datore di Lavoro

- Valuta i rischi, prendendo in considerazione:
 - proprietà pericolose degli agenti chimici;
 - informazioni sulla salute e sicurezza contenute nelle Schede di Sicurezza;
 - livello, tipo e durata dell'esposizione;
 - circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza degli agenti chimici, compresa la manutenzione e la pulizia;
 - valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
 - effetti delle misure preventive e protettive adottate;
 - conclusione tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria (se disponibili).
- Adotta misure di prevenzione e protezione sulla base dei risultati

È importante conoscere **tutte le sostanze** presenti nell'istituto (materie prime, prodotti di lavorazioni, rifiuti), le operazioni nelle quali si impiegano, le modalità di impiego e gli utilizzatori.

Per ciascuna sostanza bisogna acquisire la **relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS)**.

Le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti in uso devono essere acquisite/richieste ai fornitori e organizzate secondo criteri definiti, custodite con accesso regolamentato (es. per gli addetti alle emergenze)

17. GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO NELLE ATTIVITÀ DI PULIZIA

Nelle attività di pulizia e di igienizzazione di locali, servizi, arredi possono essere utilizzate sostanze e prodotti detergenti che possono esporre gli addetti a un rischio di natura chimica per contatto, inalazione o assorbimento cutaneo delle sostanze stesse.



Rischi di tipo infortunistico

Da contatto accidentale con sostanze tossiche o corrosive

Rischi di tipo igienico ambientale

Da esposizione ad agenti chimici (irritazione, allergia, ustione):

- detergenti (saponi, ammoniaca)
- deceranti (solventi)
- disinfettanti (candeggina, amuchina, alcoli)
- disincrostanti e anticalcare a base di acidi cloridrico, fosforico, formico

Gli episodi di **intossicazione** da prodotti chimici sono legati, non tanto all'esposizione alla sostanza pericolosa tal quale, bensì allo sviluppo di gas tossici conseguenti alla reazione chimica tra due prodotti mescolati erroneamente.

Infatti il contatto accidentale fra disinfettanti a base di cloro (candeggina, amuchina) e le sostanze acide (disincrostanti e anticalcare) sviluppa cloro gassoso, altamente tossico.

Selezione dei prodotti chimici

- verificare la possibilità di scegliere prodotti per la pulizia meno pericolosi, consultando e confrontando le relative schede di sicurezza (rischi di corrosività, TLV, ecc.)
- privilegiare la scelta di prodotti già diluiti o meno aggressivi, ad esempio disincrostanti a base di aceto al posto di acidi più forti.

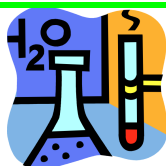
Procedure di lavoro

- Conservare i prodotti nei contenitori originali, è tassativamente **vietato** travasarli in recipienti destinati ad alimenti, ad esempio bottiglie di bibite, acqua o simili
- Conservare le sostanze pericolose lontano dalla portata degli allievi, in luoghi appositi, accessibili solo al personale addetto (chiusi a chiave).
- Prima di utilizzare qualsiasi prodotto leggere attentamente l'etichetta e le schede di sicurezza (o tecniche) attenersi alle istruzioni che accompagnano il prodotto soprattutto per quanto riguarda la modalità di diluizione (evitare di utilizzare il prodotto concentrato o sciolto in acqua troppo calda, che, nel caso della candeggina e dell'ammoniaca, ne favoriscono l'evaporazione)
- Nell'uso di detersivi o detergenti utilizzare guanti idonei marcati CE.
- Non mescolare tra di loro i prodotti, in particolar modo candeggina con acido muriatico, con anticalcare o con ammoniaca, ecc.
- Non eccedere nei dosaggi.
- Versare i prodotti nell'acqua e non viceversa.

- Effettuare correttamente il "ciclo" di deterzione e disinfezione:
i saponi e l'ammoniaca hanno un effetto detergente e sgrassante, ma non disinfettante; per le superfici che richiedono anche la disinfezione, dopo accurata rimozione dello sporco visibile e risciacquo del detergente, si può applicare un "velo" di ipoclorito di sodio diluito (la comune candeggina, che ha ottimi effetti contro i più comuni batteri e virus), senza eccedere nella quantità (oltre che essere inutile, produce pericolose clorammine che si disperdono nell'ambiente esterno con gli scarichi)

Misure igieniche

- indossare indumenti protettivi (camici) e DPI (guanti in neoprene o pvc, occhiali di sicurezza in caso di manipolazione di prodotti corrosivi)
- non fumare, bere e mangiare durante l'utilizzo dei prodotti per pulizia (alcool, detergenti, disinfettanti). Fumare può provocare non solo l'ingestione, ma facilita l'inalazione degli inquinanti e può esaltarne gli effetti: si può infatti avere un effetto somma con i prodotti di combustione del tabacco e di trasformazione termica di eventuali inquinanti ambientali in prodotti a maggiore nocività.
- osservare con cura le norme di igiene personale, utilizzare guanti ed indumenti protettivi, curare e proteggere senza indugio le ferite, anche le più insignificanti.



18. GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI LABORATORIO

Nei laboratori didattici, ove presenti, o altre attività tecnico pratiche dove si faccia uso di prodotti chimici.

RISCHI DI TIPO INFORTUNISTICO	RISCHI DI TIPO IGIENICO - AMBIENTALE
- da manipolazione di sostanze chimiche (incendio, esplosione, ingestione, contatto o inalazione accidentale di sostanze tossiche o aggressive) - da impiego da bombole di gas compressi, da stoccaggi di sostanze chimiche e da impiego di strumenti ed apparecchiature.	- da esposizione ad agenti chimici: ○ gas e vapori ○ fumi e nebbie (evaporazioni, agitazioni meccaniche, reazioni chimiche) ○ polveri (macinazione di campioni, manipolazione di sostanze polverulente)

I docenti di laboratorio avranno cura di:

- compilare per ogni prodotto sostanza utilizzati una **Scheda di sintesi**

Denominazione chimica del prodotto	Quantità al momento dell'uso	Quantità stoccata	DPI utilizzati (guanti, occhiali, ecc.)	Frequenza d'uso (giornaliero, settimanale, mensile, annuale)	Utilizzato per

➤ **Verificare la possibilità di scegliere prodotti meno pericolosi, o tecniche alternative**

Il sito NIOSH School Chemistry Laboratory Safety Guide (2007-107) può essere utile come riferimento bibliografico e linea guida sia per individuare le sostanze che è opportuno evitare perchè troppo pericolose rispetto alla loro utilità sia per individuare possibili sostituti meno pericolosi.

Modalità di stoccaggio - conservazione - smaltimento

- conservare i prodotti chimici in armadi chiusi e in bacini di contenimento, separando le sostanze per compatibilità (acidi separati da basi, separazione degli infiammabili, anche per prodotti diluiti) e verificare l'etichettatura
- portare all'esterno le bombole di gas, controllando periodicamente l'integrità di tutti i componenti
- eliminare periodicamente i prodotti non più utilizzati, raccogliendo con cautela i rifiuti e avviandoli allo smaltimento secondo le norme specifiche.

Diluizione dei prodotti pericolosi (corrosivi)

Se non acquistati già diluiti, l'operazione deve essere effettuata dal personale docente o tecnico di laboratorio prima della manipolazione da parte degli studenti.

Programmazione didattica

Per ogni esperimento progettato individuare i rischi presenti, le misure preventive da adottare, i DPI necessari e le eventuali misure in caso di emergenza.

Uso delle cappe di aspirazione

- l'aspirazione localizzata deve essere prevista in ogni postazione dove si sviluppano gas, vapori o fumi, ma devono essere predisposti sistemi aspiranti anche nelle attività che producono polveri (es. lavorazione del legno)
- controllare periodicamente i sistemi di aspirazione e ventilazione artificiale effettuando le necessarie manutenzioni preventive e periodiche.

Misure igieniche

- divieto di fumare, bere e mangiare nelle aule speciali e nei laboratori
- lavarsi le mani dopo ciascuna attività
- indossare il camice nei laboratori
- non conservare alimenti nei frigoriferi adibiti alla conservazione dei prodotti chimici.

Segnaletica

- evidenziare la presenza di prodotti chimici pericolosi e l'obbligo di utilizzo dei DPI
- posizionare sulle porte il divieto di accesso al personale non autorizzato
- segnalare i dispositivi di emergenza (estintori, vie di fuga, leva di intercettazione del gas, cassetta di primo soccorso)
- verificare che le bombole dei gas riportino la colorazione identificativa prevista dalle norme.

Dispositivi di protezione individuale

Attività/locale	DPI per la protezione dal rischio chimico	Note
Laboratori di chimica biologia scienze	Camice in cotone	Il comune camice da laboratorio non è considerato un DPI, ma è comunque una buona norma igienica che venga indossato.
	Guanti in nitrile o neoprene	Per la manipolazione di prodotti corrosivi.
	Occhiali protettivi	Per attività in cui vi sia rischio di schizzi
	Mascherina ai carboni attivi	Per la manipolazione prolungata di prodotti organici volatili, i prodotti nocivi per inalazione e tossici devono essere manipolati sotto cappa.
Laboratori di arte	Mascherina ai carboni attivi	Per la manipolazione prolungata di prodotti organici volatili. In caso di dispersione di elevata quantità di prodotto, lavorare in zone ventilate.
	Guanti resistenti a solventi	Per la manipolazione di elevate quantità di solventi o prodotti contenente solventi (ad esempio diluenti per vernici).

Laboratori di fotografia	Guanti in nitrile o neoprene	Per la manipolazione di prodotti corrosivi.
	Occhiali protettivi	Per la manipolazione di prodotti corrosivi e/o per attività in cui vi sia rischio di schizzi.
	Mascherina ai carboni attivi	Per la manipolazione prolungata di prodotti organici volatili

Informazione e formazione

La formazione specifica per chi opera nei laboratori deve rientrare nel piano formativo dell'istituto e potrà utilizzare anche le professionalità presenti all'interno della scuola (insegnante di chimica, di scienze e biologia, ecc.), tenuto conto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11.

L'azione educativa



Nei confronti degli allievi l'azione educativa e addestrativa potrà essere assicurata secondo due prospettive: quella didattica, integrando i curricula riferiti alle discipline specifiche con i temi relativi alla sicurezza in ambito chimico, quella formativa, coinvolgendo gli studenti nelle iniziative rivolte ai lavoratori, a cui sono equiparati.

Gestione dell'emergenza

- 1.individuare le figure referenti
- 2.elaborare procedure per gli interventi d'emergenza e illustrarle al personale e agli allievi.

Le procedure devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

- 1.figure da allertare in caso di emergenza
- 2.gli eventi più comuni ragionevolmente prevedibili: rovesciamento dei contenitori di sostanze caustiche e solventi volatili, schizzi negli occhi o sulla pelle, ustioni, reazioni esotermiche dovute al contatto tra sostanze chimiche, ecc.
- 3.elenco del comportamento da attuare e delle operazioni da evitare per ciascun tipo di emergenza
- 4.modalità di uso corretto dei presidi (estintori, coperte antifiama, kit di assorbimento)
- 5.rendere disponibili in laboratorio le attrezzature necessarie per le varie emergenze (flaconi per il lavaggio degli occhi, kit con sostanze neutralizzanti per l'assorbimento di eventuali sversamenti, cassetta di primo soccorso, coperta antifiama nel caso di bunsen, estintore, ecc.).

I Referenti di laboratorio sono tenuti a fornire al Dirigente Scolastico gli elementi necessari alla valutazione dei rischi.

- Le sostanze chimiche devono essere contenute in confezioni originali, etichettate, e corredate da schede di sicurezza, aggiornate per l'individuazione delle sostanze pericolose; depositate in luoghi idonei (idonei armadi chiusi a chiave, depositi dedicati chiusi a chiave)
- I prodotti pericolosi, scaduti, non utilizzati, o non corrispondenti alle caratteristiche richieste (confezionamento, etichettatura, schede di sicurezza, conservazione) devono essere eliminati. Può essere valutata la possibilità di sostituzione con prodotti meno pericolosi, il reperimento delle schede di sicurezza e la richiesta di fornitura di arredi idonei alla conservazione e adeguamento alle norme della struttura.
- Lo smaltimento dei rifiuti speciali deve essere effettuato rivolgendosi alla segreteria, che provvederà ad attivare l'apposita procedura.

Allergie

Durante le attività didattiche è anche possibile che, in caso di persone particolarmente sensibili, l'utilizzo di gessi da lavagna, uso di prodotti chimici, pennarelli particolari o solventi organici per la detergenza delle superfici, si sviluppino allergie.



In caso di manifestazioni inaspettate, intervenire seguendo le istruzioni contenute nel **Piano di Primo Soccorso**.

ATTENTI ALLE ETICHETTE!!

RAMMENTA:

- L'etichettatura è obbligatoria
- L'etichetta informa immediatamente l'utilizzatore del prodotto
- L'etichetta evita malintesi ed errori di manipolazione
- L'etichetta aiuta l'organizzazione della prevenzione

19. Schede di sicurezza ed etichettature

Ogni materia prima pericolosa deve essere commercializzata completa di un'etichettatura standard, di contrassegni relativi alla classe di pericolosità, di una scheda dei dati di sicurezza (SDS) in lingua italiana ed in 16 punti, con contenuti minimi ben definiti:

1. identificazione preparato / produttore;
2. composizione / informazione sui componenti;
3. identificazione dei pericoli;
4. misure di primo soccorso;
5. misure antincendio;
6. misure per fuoriuscite accidentali;
7. manipolazione e stoccaggio;
8. controllo esposizione / protezione individuale;
9. proprietà fisiche – chimiche;
10. stabilità e reattività;
11. informazioni tossicologiche;
12. informazioni ecologiche;
13. considerazioni sullo smaltimento;
14. informazioni sul trasporto;
15. informazioni sulla regolamentazione;
16. altre informazioni.

Inoltre ogni confezione deve essere accompagnata da un'etichetta indicante:

- nome della sostanza o del preparato;
- nome e indirizzo della ditta produttrice;
- simboli e indicazioni dei pericoli insiti nell'utilizzazione;
- frasi o simboli di rischio riguardanti l'utilizzazione;
- consigli o simboli di prudenza riguardanti l'utilizzazione.

Di seguito sono schematizzate le principali caratteristiche di pericolosità delle sostanze chimiche con l'indicazione grafica del rischio corrispondente e delle conseguenze per la salute e sicurezza dell'uomo o dell'ambiente.

SIMBOLI E INDICAZIONI DI PERICOLO

Pericoli di Natura Fisica

ESPLOSIVO



E = Esplosivo

Che può esplodere per effetto della fiamma o che è sensibile agli urti e agli attriti più dei dinitrobenzene.

COMBURENTE



O = Comburente

*Che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provoca una **forte reazione esotermica***

FACILMENTE INFIAMMABILE



F = Facilmente infiammabile

Che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, può riscaldarsi e infiammarsi, ovvero:

che allo stato solido può facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continua a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, ovvero:

che allo stato liquido ha il punto di infiammabilità inferiore ai 21° C, ovvero:

che allo stato gassoso si infiamma a contatto con l'aria a pressione normale, ovvero:

che a contatto con l'acqua umida, sprigiona gas facilmente infiammabile in quantità pericolose

Pericoli di Natura Biologica

CORROSIVO



C = Corrosivo

*Che a contatto con i tessuti vivi, può esercitare su di essi un'azione **distruttiva**.*

IRRITANTE



Xi = Irritante

*Che, pur non essendo corrosivo, può produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una **reazione infiammatoria**.*

TOSSICO



T = Tossico

*Che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea può comportare **rischi gravi**, acuti o cronici, ed anche la morte.*

NOCIVO



Xn = Nocivo

Che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, può comportare rischi di gravità limitata.

Nuovi pittogrammi in vigore dal 01/12/2010



20. RISCHIO BIOLOGICO NELLA SCUOLA

Escludendo il rischio da uso deliberato di agenti biologici nei laboratori il **rischio infettivo** (l'unico da considerare, in quanto il rischio di allergie e intossicazioni è sovrapponibile a quello della popolazione generale) non è particolarmente significativo, se non nel caso di presenza di soggetti immunodepressi o lavoratrici madri, ed è fondamentalmente analogo a quello di tutte le attività svolte in ambienti promiscui e densamente occupati.



Insegnanti scuola primaria

il rischio è legato soprattutto alla presenza di allievi affetti da malattie tipiche dell'infanzia quali rosolia, varicella, morbillo, parotite, scarlattina che possono coinvolgere persone sprovviste di memoria immunitaria per queste malattie.

Va anche considerata la comparsa sporadica di malattie infettive quali **TBC e mononucleosi infettiva** o parassitosi come **la scabbia** e, più frequentemente, la **pediculosi**, per le quali di volta in volta i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle ASL forniranno le indicazioni per le procedure del caso.

Non è infrequente la diffusione di epidemie stagionali quali il **raffreddore** e soprattutto **l'influenza** per la quale il Ministero della Salute con la Circolare n. 1 del 2.8.04 indica, ai fini dell'interruzione della catena di trasmissione, l'opportunità di vaccinazione per gli insegnanti in quanto soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo.

Per gli operatori scolastici dei nido e delle scuole dell'infanzia, il rischio può essere rappresentato anche dal contatto con feci e urine di neonati e bambini possibili portatori di parassiti, enterococchi, rotavirus, citomegalovirus e virus dell'epatite A.



21. IL RUMORE

Quello del rumore è un fenomeno legato alla propagazione di onde di pressione attraverso un mezzo elastico.

Si tratta di un fenomeno ondulatorio, come ogni onda il fenomeno "rumore" sarà caratterizzato da:

- Frequenza (si misura in Herz: Hz);
- Intensità.

Che noi percepiamo come:

- Tono del rumore (grave o acuto);
- Intensità (forte o piano).

Il danno da rumore (ipoacusia neurosensoriale) si manifesta con la progressiva perdita di sensibilità a danno di una gamma di frequenze.

Patologie da rumore

EFFETTI UDITIVI:

Lesioni distruttive delle cellule ciliate del Corti
Deficit uditivo iniziale a 4000 – 6000 Hz, che si aggrava estendendosi successivamente ad altre frequenze

EFFETTI EXTRAUDITIVI:

Sistema cardiocircolatorio
Funzione respiratoria
Sistema gastro-enterico
Funzione visiva
Sistema endocrino
Effetti di tipo neuropsichico

Valori limite e valori di azione

Pressione acustica di picco (p_{peak}): valore massimo della pressione acustica istantanea

Livello di esposizione giornaliera al rumore: valore medio dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di 8 ore.

Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;

Livello di esposizione settimanale al rumore: valore medio dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana lavorativa nominale di 5 giornate lavorative di 8 ore.

	Valori inferiori di azione	Valori superiori di azione	Valore limite di esposizione
L _{ex,8h} [dB(A)]	80	85	87
P _{peak} [dB(C)]	135	137	140

I valori limite di esposizione non possono essere superati; oltrepassare i valori superiori di azione determina l'attivazione di specifiche misure di contenimento del rischio.

Misure di prevenzione e protezione

Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le misure

- tecniche
- organizzative
- procedurali

Questo obbligo si applica a prescindere dai livelli di esposizione.

Rumore a scuola

Il problema del rumore riferito alla scuola è correlabile a tre aspetti:

- **rumore generato all'interno delle scuole, nelle aule, nelle palestre, nelle mense e negli spazi comuni**, che è causa di fatica e/o eccitazione degli allievi e di condizioni sfavorevoli per l'apprendimento
- **tempo di riverberazione dei locali**, che condiziona forza e ritmo della voce dell'insegnante, con conseguente affaticamento
- **livello di isolamento acustico rispetto al rumore esterno**, che, se scarso, compromette l'intelligibilità delle relazioni didattiche a causa del mascheramento della parola dell'insegnante e della conseguente riduzione del livello di attenzione degli allievi.

Valutazione

La valutazione del rumore nella scuola può essere effettuata in maniera indiretta, avvalendosi di misure condotte in situazioni analoghe, di studi ricavabili dalla letteratura e, nel caso delle macchine, dei "libretti d'uso" che indicano il livello di rumore prodotto.

La misura del rumore da confrontare con i valori limite e di azione deve essere effettuata con opportuna strumentazione, secondo quanto riportato nella Norma UNI 9432-2008.

AMBIENTI	VALORI GUIDA
aule durante le lezioni	35 dBA Leq e 0,6 s come tempo di riverbero - per evitare problemi di comprensione delle singole parole (<35 dBA Leq - per i soggetti con deficit uditivo)
ambienti indoor: sale riunioni, caffetterie	35 dBA Leq come per le aule scolastiche e 1 s come tempo di riverbero - per evitare problemi di comprensione delle singole parole
scuole dell'infanzia, in ambienti indoor (durante il riposo dei bambini)	30 dBA Leq e 45 dBA Lmax - per evitare disturbi del sonno
aree gioco in esterno	55 dBA Leq - per evitare grave fastidio nella maggior parte dei soggetti

Le misure strumentali sono necessarie solo se si valuta che possano essere superati i livelli inferiori di azione.

Per la misura rimane il limite di 80 dB(A)

È importante sensibilizzare gli allievi rispetto ad un rischio per la salute a cui sono già esposti e per apprendere misure di autotutela.

Il rumore può creare condizioni di sofferenza lavorativa che possono causare un **danno vocale**, come il rumore di fondo, anche esterno, che obbliga l'insegnante a parlare con voce eccessivamente alta.

Tra le professioni, considerate in numerosi studi, a rischio vocale quella degli insegnanti è tra quelle a maggior rischio. Sono a maggior rischio di **disfonia** gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della primaria, i docenti di educazione motoria.

Cause:

- Sforzo vocale prolungato
- Cattivo uso della voce (voce eccessivamente alta, urla)
- Rumore di fondo (dato dagli allievi che parlano durante la lezione)
- Qualità dell'aria
- Posture di lavoro non ergonomiche
- Condizione acustica degli ambienti di lavoro (riverbero del rumore, refettori, palestre)
- Organizzazione del lavoro (le ore di insegnamento nell'arco della giornata e della settimana)

➤ **Per approfondimento consultare il documento: "Le patologie della voce e l'attività lavorativa come insegnante"**

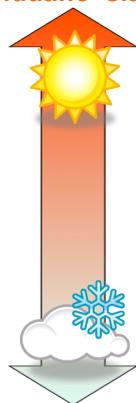


22. MICROCLIMA

Con il termine microclima si intende la combinazione di parametri climatici dell'ambiente e delle condizioni di lavoro che hanno:

- effetti sulla salute
- effetti sullo stato generale di benessere
- effetti sulla capacità di concentrarsi
- effetti sulla capacità di portare a termine un compito
- livello generale di attenzione

Nel microclima si individuano sia rischi per la salute che per lo stato di benessere



•Ambiente severo caldo:
colpo di calore

•Ambiente moderato:
discomfort termico

•Ambiente severo freddo:
ipotermia

Negli ambienti moderati dal punto di vista termico non ci sono rischi concreti ma si valuta lo stato di disagio legato al microclima.

Uffici, scuole, terziario ...

Non sono dettate dalla normativa dei valori fissi di temperatura e umidità da rispettare ma esistono norme tecniche per la misura e la definizione degli indici ottimali di comfort (PMV voto medio previsto, PPD percentuale degli insoddisfatti).

La qualità dell'aria è molto importante e bisogna sempre controllare il buon funzionamento dell'impianto di riscaldamento.

Il pericolo maggiore è costituito dall'affollamento delle aule e dal mancato ricambio dell'aria.

Segnalare agli incaricati gli ambienti dove il microclima non è confortevole, perché provvedano a inviare le richieste di manutenzione all'Ente responsabile.

Effettuare una corretta aerazione manuale.

Attuare lo sgombero o la rotazione ad intervalli per i locali non a norma con le temperature.



23. ILLUMINAZIONE

L'illuminazione è uno degli elementi fondamentali della sicurezza nelle aule nei laboratori, nei corridoi...

Una corretta illuminazione del posto di lavoro migliora la produttività e permette di evitare disturbi alla vista.

L'illuminazione si ritiene adeguata se:

- non causa abbagliamenti;
- permettere di distinguere gli oggetti tipici del compito lavorativo;
- è omogenea;

Nel caso di corpi illuminanti inadeguati o assenza totale o scarsa illuminazione è necessario richiedere

all'Ente proprietario dell'edificio la messa a norma e dotare i locali dell'illuminazione adeguata ma, in attesa degli adeguamenti bisogna evitare l'uso continuativo di ambienti non a norma. Limitare la presenza ed evitare le zone d'ombra.

Effetti sulla salute dell'illuminazione

- L'errata progettazione e/o il malfunzionamento delle luci e dei dispositivi di illuminazione possono determinare:
- Stato generale di stanchezza;
- Irritazione agli occhi;
- Disfunzioni dell'apparato visivo;
- Contrasti eccessivi e abbagliamento;
- Problemi posturali.



24. RADIAZIONI E LAVORO

Con il termine **radiazione** si indicano fenomeni caratterizzati dal trasporto di energia nello spazio come la luce e il calore.

- Campi elettromagnetici
- Radiazioni ottiche artificiali
- Radiazioni ionizzanti
- Radiazioni ottiche naturali

Campi elettromagnetici nella scuola

Si possono distinguere due diverse situazioni: **campi elettromagnetici di origine esterna all'edificio scolastico** (linee elettriche ad alta tensione, impianti radiotelevisivi, stazioni radio base, ecc., poste nelle immediate vicinanze dell'edificio)

e
campi elettromagnetici di origine interna, legati alle attività svolte nell'edificio scolastico (aule informatizzate, sistemi wireless interni, uso diffuso di telefoni cellulari, quadri elettrici, ecc.).



In entrambi i casi si tratta di radiazioni non ionizzanti, anche se di frequenze assai variabili da una situazione all'altra.

"I campi elettromagnetici che vengono prodotti all'interno degli edifici scolastici costituiscono un rischio per la salute di allievi e personale assolutamente paragonabile (e molto spesso assai inferiore) a quello cui è mediamente esposta la popolazione tutta, nell'uso continuativo e diffuso a tutti i livelli di apparecchiature e impianti elettrici ed informatici, sia negli ambienti domestici che in quelli di vita.

Misurazioni di campi elettrico e magnetico effettuate all'interno di laboratori di informatica hanno portato a valori inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente. Esito analogo hanno avuto misurazioni effettuate a ridosso di quadri elettrici di impianti di potenza, anche di grandi dimensioni. " (fonte: INAIL)

Radiazioni ottiche artificiali (ROA)

Nella scuola sono presenti in modo diffuso fotocopiatrici, sistemi di lettura ottica, puntatori laser, monitor, video-proiettori.

Come per tutte le tipologie di rischio, il processo di valutazione passa attraverso il censimento dei pericoli, in questo caso cioè delle sorgenti che emettono radiazione ottica. Analogamente agli altri rischi fisici la valutazione ammette la **"giustificazione"**.

In ambito scolastico sorgenti non coerenti giustificabili sono ad esempio l'illuminazione standard, i monitor e le fotocopiatrici.

Sono giustificabili se rientrano nella categoria 0 della norma UNI-EN 12198-2009 o se appartengono al gruppo "esente" della norma CEI- EN 62471-2009.

Gli effetti nocivi legati all'esposizione a questa radiazione interessano l'occhio e la cute e dipendono in modo sensibile dalla lunghezza d'onda.



25. LAVORO AI VIDEOTERMINALI

Il D.Lgs. 81/08 dedica alle attrezzature munite di videotermini il Titolo VII, che oltre alle caratteristiche della postazione di lavoro, fornisce indicazioni sui controlli di sorveglianza sanitaria da effettuare per gli addetti.

Il lavoratore soggetto al rischio VDT è colui che utilizza una attrezzatura munita di videotermini in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall'art. 175 del D.Lgs. 81/08.

Il lavoratore nel corso dell'attività ha diritto a pause o cambiamenti di attività. Tali pause, salvo altra contrattazione, sono di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al VDT, e non possono essere cumulate in un singolo periodo all'inizio o alla fine dell'attività.

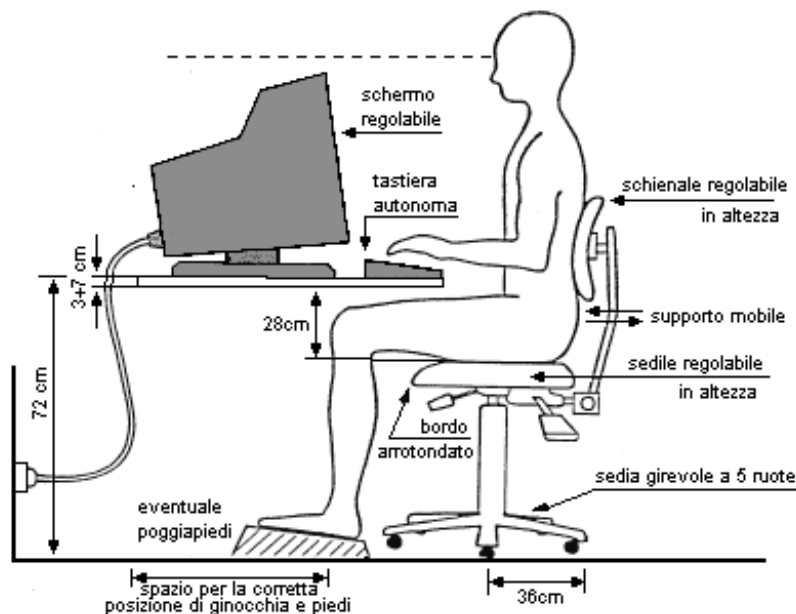
Queste pause sono di interruzione del lavoro al VDT: possono essere svolti altri lavori che non richiedano l'uso di videotermini.

Il DL deve:

Considerare il lavoro al VDT nella valutazione dei rischi;
Predisporre e organizzare i posti di lavoro, secondo le indicazioni dell'all. XXXIV;
Provvedere affinché sia svolta la sorveglianza sanitaria;
Provvedere affinché sia svolta l'informazione e la formazione;
Garantire le pause e i dispositivi speciali di correzione.

La postazione di lavoro è costituita da diversi elementi:

- Il computer e lo schermo
- La tastiera, il mouse o altri dispositivi di immissione
- Il piano di lavoro
- Il sedile
- Altri elementi (stampante, lampade, leggio ecc.)
- L'ambiente circostante



- Lo schermo: deve essere di dimensioni adatte al compito da svolgere, deve essere regolabile come posizione, altezza e inclinazione.
L'altezza deve essere tale da far sì che il lato superiore dello schermo si trovi a livello degli occhi.
L'inclinazione deve essere tale da avere lo schermo perpendicolare alla linea di visione, ma anche tale da non riflettere negli occhi le fonti di illuminazione.
- La regolazione. L'utilizzatore deve poter intervenire per regolare le caratteristiche dello schermo: luminosità, contrasto, saturazione dei colori.

Questo non solo per adattarsi alle caratteristiche e preferenze di ogni persona, ma anche per adattarsi alle condizioni di luminosità ambientale e alle richieste del lavoro da svolgere.

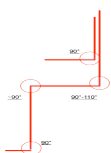
Le immagini e i caratteri sullo schermo devono essere ben leggibili, e non soggetti a distorsioni o sfarfallio.

- La tastiera La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso.
Quindi:
La tastiera, separata dallo schermo, deve essere preferibilmente in posizione frontale rispetto all'utilizzatore
Deve essere inclinabile, opaca. I simboli dei tasti devono essere leggibili
Deve esserci dello spazio sul piano di lavoro davanti alla tastiera, per appoggiare gli avambracci. In mancanza le braccia devono essere sostenute dai braccioli della sedia
Per un corretto uso della tastiera:
Le braccia devono avere un appoggio stabile
Il gomito deve formare un angolo di 90°
Il polso deve essere dritto, senza deviazioni laterali o verticali
Non è necessario utilizzare forza durante la digitazione
Non si deve digitare in appoggio sui polsi

- Il mouse Il mouse deve trovarsi sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile.
Intorno al mouse deve esserci un adeguato spazio operativo.
Lo stesso vale per gli altri tipi di dispositivi di puntamento, che a volte possono anche sostituire la tastiera (tavole grafiche, touchpad, ecc.). A seconda dell'attività da svolgere, si deve scegliere il sistema di puntamento più adatto.

- Il piano di lavoro deve essere stabile, con una superficie poco riflettente
Inoltre si chiede che sia sufficientemente ampio da permettere la "disposizione flessibile" di schermo, tastiera, documenti e altro materiale necessario.
La profondità deve permettere la corretta distanza dallo schermo
L'altezza sia indicativamente tra 70 e 80 cm da terra, con spazio inferiore per permettere il movimento delle gambe e il comodo ingresso del sedile (eventualmente con i braccioli)

- Il sedile di lavoro Deve essere stabile: base a 5 razze, antislittamento, antiribaltamento
Deve permettere libertà di movimento: girevole, che non ostacoli i movimenti di gambe e braccia
Deve essere adattabile alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore: seduta regolabile in altezza e profondità, supporto lombare regolabile in altezza e in inclinazione; altezza e posizione dei braccioli regolabile.
Deve essere confortevole: quindi in materiale imbottito e traspirante, di disegno anatomico
Deve essere sicuro: non deve presentare spigoli, la seduta deve essere antiscivolo



L'altezza del sedile deve essere tale che le ginocchia formino un angolo di 90°.
I piedi devono poggiare comodamente al suolo, anche le caviglie devono formare un angolo di 90°.
Le braccia devono rimanere verticali, con gli avambracci paralleli al pavimento e appoggiati al piano di lavoro, a formare un angolo di 90° con le braccia.

L'altezza del sedile va regolata in modo che sia corretta la posizione delle braccia sul piano di lavoro.

Se i piedi non poggiano comodamente al suolo, devono essere utilizzati poggipiedi regolabili (piani). Altrimenti è necessario utilizzare piani di lavoro con altezza regolabile.

I poggipiedi servono anche a permettere una corretta posizione delle caviglie nel caso in cui si distendano le gambe in avanti (poggipiedi angolati).

Ambiente di lavoro. Vanno considerati vari aspetti:

- Illuminazione
- Spazi e attrezzature
- Rumore e vibrazioni
- Microclima
- Polveri e altri contaminanti
- Altro ...

Illuminazione	Non deve causare abbagliamenti, deve essere tale da permettere di distinguere agevolmente gli oggetti, deve essere omogenea nell'area di lavoro.
Abbagliamento	Pareti, luci, tastiere, vetrate. Tutte le situazioni di eccessivo contrasto sono potenziali fonti di abbagliamento per l'operatore.
Microclima	il computer è una macchina che produce calore, i locali, specialmente dove i computer sono tanti, vanno spesso ventilati. il calore generato dai VDT può rendere l'aria asciutta, ed alcuni portatori di lenti a contatto provano disagio per tale circostanza.
Rischio elettrico	il computer è una macchina elettrica e con un uso non corretto si rischia l'elettrocuzione.

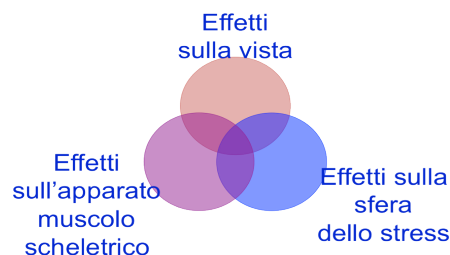


I computer portatili

I sistemi che utilizzano un portatile come unità di elaborazione sono compresi nella legislazione del D.Lgs. 81/08 sui videoterminali.

Precisamente l'allegato XXXIV stabilisce che per un uso "prolungato" sia necessario fornire *una tastiera, un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.*

I VDT non comportano solo rischio elettrico...



La sorveglianza sanitaria

L'art. 176 stabilisce che i lavoratori siano sottoposti alla sorveglianza sanitaria con particolare riferimento a:

- rischi per la vista e per gli occhi
- rischi per l'apparato muscolo scheletrico

In base all'esito della visita i lavoratori possono essere classificati idonei, parzialmente idonei con limitazioni, inidonei temporaneamente, inidonei permanentemente.

Le visite devono essere ripetute con periodicità biennale per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni,

quinquennale se di età inferiore. Casi particolari, stabiliti dal medico competente possono avere periodicità diverse.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire idonea formazione e informazione sul rischio di utilizzo del videoterminale.

- **Per approfondimento consultare il Manuale INAIL "Lavoro al videoterminale".**



26. DPI (dispositivi di protezione individuale)

DPI - Cosa sono

"qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo" Art. 74 D.Lgs. 81/08

Quando si adottano?

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Art. 75 D. Lgs. 81/08

Sintesi degli obblighi DL

- Adottare DPI a norma e coerenti con i rischi rilevati (e ridotti);
- Aggiornare la dotazione se cambia il rischio;
- Mantenere in efficienza;
- Garantire l'uso conforme a norme e istruzioni del fabbricante;
- Garantire formazione e informazione necessaria (e addestramento dove serve);
- Adottare procedure per consegna e riconsegna.

Art. 77 D.Lgs. 81/08

Sintesi degli obblighi lavoratori

- Sottoporsi alla formazione e addestramento
- Utilizzare i DPI conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento
- Provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- Non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa.
- Seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
- Segnalare al DL o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Art. 78 D.Lgs. 81/08

Tipologie di DPI

Hanno caratteristiche diverse in funzione dei rischi dai quali devono proteggere



- DPI udito
- Indumenti
- Scarpe
- Maschere
- Guanti
- Protezione del capo
- Occhiali



27. STRESS LAVORO CORRELATO

Che cos'è lo stress?

È un fenomeno che si verifica in presenza di eventi o caratteristiche di eventi che vengono percepiti dalla persona che li deve affrontare come significativi per il proprio benessere e che vanno oltre le sue capacità di farvi fronte.

In seguito a tale situazione si genera nell'individuo uno stato di tensione psicologica, fisiologica e comportamentale.

Tale tensione può a lungo andare provocare delle conseguenze dannose o patologiche sia a livello individuale che organizzativo.

Descrizione dello stress e dello stress lavoro-correlato

(Definizioni tratte dall'Accordo Europeo)

“Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.”

“Lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute.”

“Lo stress che ha origine fuori dall'ambito di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ad una ridotta efficienza sul lavoro. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato.”

“Lo stress lavoro-correlato può essere causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l'eventuale inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, etc.”

Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori

“Secondo la direttiva-quadro 89/391, tutti i datori di lavoro hanno l'obbligo giuridico di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori. Questo dovere si applica anche in presenza di problemi di stress lavoro-correlato in quanto essi incidano su un fattore di rischio lavorativo rilevante ai fini della tutela della salute e della sicurezza. Tutti i lavoratori hanno un generale dovere di rispettare le misure di protezione determinate dal datore di lavoro.”

Aspetti del lavoro potenzialmente stressati in ambito scolastico

Sono ritenute potenzialmente stressanti e comunque dannose per la salute, in ambito lavorativo alcune principali condizioni di diversa natura correlate comunque agli ambienti di lavoro:

- rumore,
- temperatura dell'ambiente di lavoro,
- esposizione costante al rischio,
- umidità
- affollamento elevato di studenti.

Altri aspetti di valutazione collegati con i rapporti interpersonali sono:

- mancanza di responsabilità o autonomia,
- bassa o non adeguata retribuzione, mancanza di informazioni,
- inadeguatezza della strumentazione,
- insicurezza della propria posizione lavorativa,
- violenza,

- maleducazione e incomunicabilità,
- carico e ritmo di lavoro, orari di lavoro,
- incongruenze organizzative,
- clima lavorativo insoddisfacente.

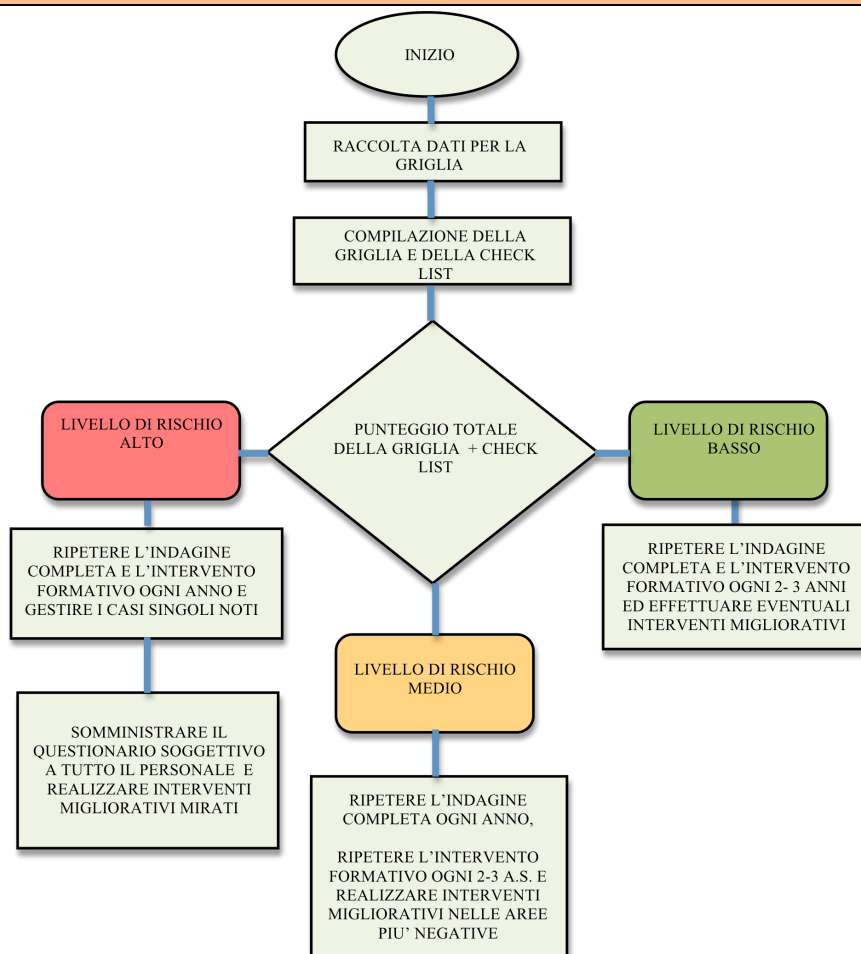
Effetti sull'individuo

- Nervosismo irritabilità
- Manifestazioni di aggressività
- Demotivazione verso il lavoro
- Diminuzione della capacità di concentrazione, attenzione e memoria.
- Disturbi del sonno
- Sviluppo di patologie organiche
- Sviluppo di psicopatologie

Effetti sull'organizzazione

- Errori
- Incidenti
- Assenteismo
- Peggioramento del clima aziendale
- Turnover
- Peggioramento delle prestazioni e della qualità del lavoro

Schema generale per la valutazione e la gestione dei rischi da stress lavoro-correlato a scuola



VALUTAZIONE PRELIMINARE		
I - EVENTI SENTINELLA (10 indicatori aziendali)	II – AREA DI LAVORO (4 aree di indicatori)	III – AREA CONTESTO DEL LAVORO (6 aree di indicatori)
Infortuni	Ambiente di lavoro e attrezzature di lavoro	Funzione e cultura organizzativa
Assenze dal lavoro		Ruolo nell'ambito dell'organizzazione
Ferie non godute	Pianificazione dei compiti	
Rotazione del personale	Carico di lavoro – Ritmo di lavoro	Evoluzione della carriera
Turnover		Autonomia decisionale – controllo del lavoro
Procedimenti /Sanzioni disciplinari	Orario di lavoro	Rapporti interpersonali sul lavoro
Richieste visite straordinarie		Interfaccia casa/lavoro – conciliazione vita/lavoro
Segnalazioni stress lavoro-correlato		
Istanze giudiziarie		

FASE SUCCESSIVA

Individuazione di possibili interventi migliorativi delle criticità individuate nella valutazione preliminare.



NO



NO



SI



28. LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Nel D.Lgs. 81/08 essa viene definita come:

“operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”.

Quali attività?

- Sollevamento, spostamento e deposizione di un carico (es. scarico di elementi da un nastro e loro collocazione su scaffali);
- trasporto manuale di un carico (es. trasporto di un carico sostenuto a braccia da parte di un addetto);
- operazioni di traino e spinta di un oggetto, con o senza ruote (es. spinta di un carrello);
- sollevamento spostamento di persone.

Nella scuola sono ovunque praticate le attività di pulizia che comportano movimentazione di secchi, arredi, sacchi di rifiuti, attrezzature e materiale didattico, operazioni svolte dai collaboratori scolastici

Sollevamento dei bambini nella scuola dell'infanzia

Sollevamento e spostamento nell'assistenza di alunni disabili

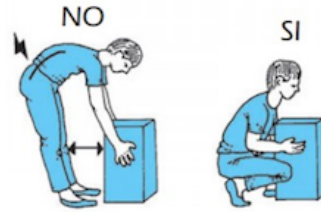
La valutazione del rischio deve essere effettuata se il peso è almeno di 3 kg, movimentato almeno una volta all'ora per 8 ore

I principali fattori di rischio



Il sollevamento dei carichi

- Flettere le ginocchia e non la schiena
- Mantenere il carico il più vicino possibile al corpo



Il sollevamento e il trasporto dei sacchi

- Per i sacchi pesanti eseguire sollevamenti e spostamenti in due operatori
- ricorrere il più possibile ad ausili meccanici

Per il sollevamento e il trasporto da soli:

- Tenere un piede davanti all'altro, per avere più equilibrio, portare il peso vicino al corpo.
- Alzarsi lentamente senza strappi, facendo leva sulle gambe
- Mantenere il sacco, durante il trasporto, il più possibile vicino al corpo, senza però inarcare all'indietro la schiena.
- Cercare di dividere i pesi in modo equilibrato

Lo spostamento dei carichi

- Evitare di ruotare solo il tronco nello spostare un carico, ma girare tutto il corpo, utilizzando le gambe, tenendo il carico vicino al corpo



Lo sostamento di mobili o casse

- Non curvare mai la schiena in avanti o indietro, ma appoggiare la schiena in modo verticale e spingere con le gambe.

La sistemazione di carichi su piani alti

- Evitare di inarcare troppo la schiena per porre oggetti su piani alti, usare una scala.

- **Per approfondimento consulta "La movimentazione manuale dei carichi" edito dall'Istituto Italiano di medicina del lavoro e scritto da Giulia Ombuen e Maria Pia Tosti.**

Sommario

Premessa

Introduzione

Cap. 1 Elementi di riferimento per la individuazione e la valutazione dei rischi

Cap. 2 Misure organizzative di prevenzione

Cap. 3 Misure comportamentali di prevenzione

Cap. 4 Esercizi raccomandati

Cap. 5 Riferimenti bibliografici

29. SEGNALETICA

Le normative di sicurezza prevedono una segnaletica standardizzata per la sicurezza.

I colori, i cartelli, la segnaletica gestuale, la segnaletica acustica, sono regolate da direttive CE e uniformi tra i paesi membri che le hanno recepite.

La segnaletica ha lo scopo di:

- a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
- c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
- d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

I cartelli di **divieto** sono rotondi, realizzati con pittogramma nero su sfondo bianco e bande rosse



Avvertimento: triangolo nero-giallo

Prescrizione: rotondi bianco-azzurro

Salvataggio: rettangolari o quadrati giallo-verde

Antincendio: rettangolari o quadrati bianco-rosso



30. PIANO DI EMERGENZA

Il Piano di Emergenza è uno strumento operativo attraverso il quale si adottano le operazioni da compiere in caso di incendio/altre emergenze.

Tutto il personale è tenuto a conoscere il Piano di Emergenza. È compito dei docenti in-formare gli allievi.

Quali emergenze?

- incendi che si sviluppano nell'edificio scolastico o nelle vicinanze della scuola (ad esempio in fabbriche, edifici confinanti, ecc.) e che potrebbero coinvolgere l'edificio scolastico;
- terremoti;
- crolli dovuti a cedimenti strutturali;
- avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi;
- inquinamenti dovuti a cause esterne, se viene accertata da parte delle autorità competenti la necessità di uscire dall'edificio piuttosto che rimanere all'interno;
- ogni altra causa che venga ritenuta pericolosa dal Capo d'Istituto.

È un documento che contiene:

- a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza;
- b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere messe in atto dai lavoratori e dai presenti;
- c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei VVFF e dei soccorsi e fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- d) le specifiche misure per assistere le persone disabili;
- e) l'identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.

Il Piano di Emergenza comprende il Piano di Evacuazione dell'edificio scolastico e il Piano di Primo Soccorso.

Consultare il documento dell'anno scolastico in corso "PIANO DI EMERGENZA" di Istituto



31. PIANO DI PRIMO SOCCORSO

Questo piano ha la finalità di definire le responsabilità e i compiti per la corretta organizzazione del Primo Soccorso all'interno della Scuola/Istituto e in particolare di garantire una corretta modalità di gestione della cassetta di Pronto Soccorso e dei Punti di Medicazione, tutto il personale deve esserne a conoscenza.

I soggetti chiamati ad applicare i contenuti del Piano sono:

- A) la Direzione scolastica
- B) gli addetti al Pronto Soccorso designati con incarico
- C) tutto il personale che, all'interno della scuola, può svolgere a vario titolo un intervento di primo soccorso.

Compiti e responsabilità del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico secondo quanto previsto dalle norme vigenti (dal Decreto 388/2003, D Lgs. 81/08),

ha la responsabilità di:

- designare gli addetti all'emergenza per le misure di PS, in numero sufficiente;
- garantire la formazione specifica (corso di formazione di Pronto Soccorso di almeno 12 ore);
- assicurare la presenza di adeguate attrezzature (cassetta di PS e Punti di Medicazione) ;

Compiti e responsabilità dell'addetto al PS:

Il personale nominato non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo e deve :
conoscere il piano di Pronto Soccorso previsto all'interno del Piano di emergenza ed i Regolamenti dell'istituto;

attuare tempestivamente e correttamente, secondo la formazione avuta, le procedure di intervento e soccorso;

sottoporsi alla formazione periodica.

L'incaricato deve tenere un elenco delle attrezzature e del materiale di medicazione, controllandone periodicamente efficienza e scadenza.

Tutto il Personale

In caso di incidente o malore interviene l'adulto, che ha funzioni di responsabilità, più vicino al luogo dell'evento.

Egli cura di chiamare l'Addetto al Pronto Soccorso disponibile e lo assiste quando interviene.

Se, per qualsiasi motivo, l'addetto non è reperibile, chi è intervenuto continua l'assistenza.

Le modalità di intervento sono precisate, per le diverse situazioni, nel Piano di Primo Soccorso d'Istituto.

Consultare il documento dell'anno scolastico in corso "PIANO DI PRIMO SOCCORSO" di Istituto.

- *Per approfondimento è anche possibile consultare anche il "Manuale per gli incaricati di Primo Soccorso" redatto dall'INAIL.*

32. IN CASO DI INFORTUNIO A SCUOLA CHE COSA FARE?

L'infortunio è un evento sfavorevole, caratterizzato dall'accidentalità del fatto e dalla sua imprevedibilità e inevitabilità nelle circostanze di tempo, di luogo e di modo nelle quali si è verificato.

Gli infortuni nella scuola possono avvenire con alto rischio di probabilità sia per il personale in servizio che per gli alunni.

Il rischio può dipendere da.

- deficienze strutturali
- organizzative
- superficialità, disattenzione
- eccesso di sicurezza nei comportamenti umani

Sapere come comportarsi al verificarsi di un evento lesivo serve ad evitare:

- panico
- errori di intervento
- evitare ulteriori e più gravi responsabilità ed incombenze connesse comunque all'evento.

Allora cosa fare in pratica al verificarsi di un infortunio o di un malore?

La prima cosa da fare è prestare il primo soccorso all'infortunato attivando immediatamente gli incaricati di tale servizio, **Addetti al Primo Soccorso**, che sono in possesso di adeguate capacità per individuare la gravità o meno del caso (i loro nomi sono affissi all'albo della sicurezza).

È importante che le **prime azioni** di chi soccorre un soggetto colto da malore siano proprio quelle da

mettere in atto senza alcun indugio come:

- verificare che la scena dell'evento sia in sicurezza (es. soggetto folgorato, non toccare prima di staccare la corrente!);
- provvedere ad allontanare la folla di curiosi, creare spazio per l'infortunato e ai successivi soccorritori del 118;
- autoproteggersi, utilizzando eventuali guanti o dispositivi di protezione individuali se necessari;
- esaminare l'infortunato, valutando la natura e entità del malessere con particolare riferimento alle funzioni vitali: coscienza, respiro e polso ed eventuali emorragie in atto;
- telefonare al 118 in caso di urgenza/emergenza comunicando: l'indirizzo del luogo ove si è verificato l'infortunio, il numero degli infortunati, le condizioni delle funzioni vitali, specificando se sia cosciente o meno se respiri normalmente o no se c'è stato un trauma con o senza emorragie.
- praticare i primi provvedimenti necessari nei limiti delle proprie competenze, apprese con adeguati corsi di formazione, sino all'arrivo del 118;
- astenersi dall'eseguire manovre interventi od azioni inutili (es. dare da bere acqua), o addirittura dannosi per il rischio di compromettere ulteriormente lo stato di salute dell'infortunato o di ritardare l'arrivo dei soccorsi (es. spostare il soggetto se non necessario);
- proteggere il soggetto (da se stesso, da stress termici, dal sangue e da fluidi biologici di altri infortunati), e rassicurarlo se cosciente;
- se ritenuto necessario richiedere l'intervento di un medico tramite il **118**;
- non lasciare solo l'infortunato.

Se l'infortunato è un minore è necessario preavvisare la famiglia .

Esaurita la fase dell'immediato soccorso è indispensabile avviare la **procedura amministrativa** di denuncia e tutela dei vari soggetti interessati all'evento (infortunato, responsabili della vigilanza, datore di lavoro.....).

Bisogna rimettere nel più breve tempo possibile una dettagliata relazione da parte del docente in servizio al dirigente scolastico e sottoscritta dal personale presente al fatto.

Nella **relazione** devono essere riportate, oltre alla denominazione della scuola, le generalità complete dell'infortunato, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze che lo hanno determinato anche in rapporto ad eventuali deficienze strutturali ed organizzative, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, dell'incidente, i soccorsi prestati e tutti quegli elementi che permettano poi di valutare l'esistenza di responsabilità, cognome, nome ed indirizzo di eventuali testimoni. Alla relazione va allegata, se già in possesso, la prima certificazione medica ed ospedaliera.

Sarà compito del dirigente scolastico procedere alla denuncia obbligatoria all'INAIL.

La denuncia all'INAIL, territorialmente competente, va fatta per gli infortuni prognosticati superiori a tre giorni, compreso quello dell'evento e va presentata entro due giorni da quello in cui si è avuta notizia dell'infortunio, su apposito modulo predisposto dall'ente, corredata dal certificato medico ed inviata a mezzo posta o consegnata a mano agli uffici INAIL ed anche rimessa via telefax.

Entro lo stesso termine il dirigente scolastico presenterà la denuncia al Commissariato di P.S.

In tutti i casi in cui l'infortunio degli alunni non rientra nella competenza dell'INAIL, si dovrà procedere alla denuncia alla Società Assicuratrice sulla base della convenzione attualmente in vigore, alla ASL competente per territorio, al Commissariato di P.S. o uffici comunali.

Ogni infortunio sul lavoro viene annotato su un apposito registro tenuto a cura del dirigente scolastico nella sua qualità di datore di lavoro presso l'ufficio di segreteria.

La registrazione degli infortuni deve essere puntuale e riguarda ogni tipo di infortunio accaduto, anche quelli che comportano l'assenza dal lavoro di un giorno, escluso quello dell'evento (D.M. Lavoro 5/12/96).

E' opportuno che anche gli infortuni a rischio biologico (punture, tagli, abrasioni e contatti con materiale potenzialmente infetto) vengano registrati anche nel caso in cui il lavoratore non effettuasse assenze dal lavoro. La registrazione di questi eventi risulta necessaria sia per i risvolti operativi immediati nei confronti dell'operatore, sia perché consente una sorveglianza in continuo dell'andamento del fenomeno e la conseguente programmazione di interventi atti a ridurre la frequenza.

La registrazione degli infortuni con possibile contaminazione con materiale biologico consente, tra l'altro, un più agevole riconoscimento dei rapporti di causa/effetto in caso di un eventuale sviluppo di una malattia a diffusione parenterale (cioè che si trasmette con il sangue) e rende, di conseguenza, possibile un indennizzo da parte dell'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro).

Gli incidenti nel tragitto casa-scuola (i cosiddetti infortuni "in itinere") sono da considerare infortuni sul lavoro.

IN SINTESI:

In caso di infortunio capitato agli alunni gli insegnanti devono:

- 1. avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico o il Preposto , o il Responsabile di plesso**
- 2. chiamare immediatamente, con l'aiuto dei collaboratori scolastici, la persona incaricata a gestire il pronto soccorso nella scuola, ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO, che provvederà a prestare le prime cure all'infortunato;**
- 3. qualora le condizioni dell'infortunato lo richiedano, l'Addetto provvederà al suo trasporto al Pronto Soccorso più vicino, richiedendo l'intervento del 118;**
- 4. avvisare i genitori;**
- 5. consegnare in breve tempo al dirigente scolastico la relazione su quanto accaduto.**

Il Dirigente Scolastico provvederà a fare la denuncia dell'infortunio sia all'INAIL (max entro 2 giorni) che all'autorità di pubblica sicurezza.

Inoltrerà la denuncia entro 24 ore se l'incidente ha avuto conseguenze mortali.

(In caso di infortuni lievi accaduti agli alunni, o malesseri, che non richiedano particolari cure o temporanea sospensione dell'attività didattica, è sempre opportuno informare i genitori, anche tramite diario, di ciò che è successo, registrando l'avvenuta comunicazione sul registro di classe.)

Cosa deve fare l'infortunato?

L'infortunato, una volta arrivato nella struttura sanitaria che si occuperà della sua situazione, verrà medicato, se il caso ricoverato, gli verrà rilasciato un certificato delle prestazioni ricevute. Con tale documento si rivolgerà all'INAIL che aprirà la pratica per il risarcimento.

Nei casi di morte o di infortunio grave (inabilità superiore a quaranta giorni) l'Autorità Giudiziaria apre un'inchiesta penale per accertare eventuali responsabilità.

Anche lo stesso lavoratore, o i familiari, se è ritenuto necessario, possono richiedere l'intervento della Magistratura, presentando una denuncia agli organi di Pubblica Sicurezza.

Autoprotezione del soccorritore

A tutti ed in particolare agli Addetti al Primo Soccorso e al Personale ATA, che sono tra i soggetti maggiormente coinvolti negli interventi di soccorso in caso di malore o infortunio di alunni e personale della scuola si raccomanda di avere sempre con sé guanti monouso, per autoprotettersi in caso di

contatto con fluidi biologici.

I guanti in lattice sono disponibili in sala medica

Chi dovesse soffrire di allergia al lattice è pregato di segnalarlo alla Segreteria e richiedere la fornitura di guanti in polimeri sintetici.

L'allergia al lattice è una manifestazione clinica in crescente aumento scatenata dalle numerose proteine contenute nel lattice dotate di elevata attività antigenica.

Si tratta di reazioni che coinvolgono la cute, l'apparato respiratorio e cardiovascolare, in alcuni casi di estrema gravità, con casi anche mortali. (Fonte: *Guido Marcer - Servizio di Allergologia - Istituto di Medicina del Lavoro - Università di Padova*)

Indicazioni pratiche su come riconoscere se si è allergici al lattice.

LINEE GUIDA Regione Lombardia D. n. 22303 del 24-09-2001

Hai avuto:

1. Gonfiore o prurito alle labbra in occasione di una visita medica o odontoiatrica (il medico adoperava guanti di gomma) o gonfiando palloncini?
2. Gonfiore o prurito alle mani se impieghi guanti di gomma?
3. Gonfiore o prurito in loco all'impiego di profilattici o diaframmi o dopo una visita rettale o vaginale?
4. Rinorrea e/o starnuti e/o tosse stizzosa, prurito, naso chiuso, lacrimazione, bruciore agli occhi, arrossamento della pelle, crisi d'asma, mancanza di fiato, collasso in concomitanza o in luogo dei sintomi sopra riportati?
5. Reazioni anomale durante anestesia?

Altre informazioni sono contenute nel **PIANO DI PRIMO SOCCORSO** d'Istituto.

- **Sul sito Internet della scuola è possibile consultare anche il "Manuale per gli incaricati di Primo Soccorso" redatto dall'INAIL.**



33. RISCHI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

I docenti avranno cura di predisporre attività educativo - didattiche coerenti con la tutela dell'incolumità fisica degli alunni, evitando e prevenendo qualsiasi situazione di pericolo/rischio proveniente dall'attività medesima e da attrezzature, strumentazioni o materiali.

In particolare è vietato l'uso di sostanze classificate "chimico - pericolose" e l'uso da parte degli alunni di attrezzi appuntiti o taglienti.

L'utilizzo occasionale di **attrezzi** taglienti (forbici, coltelli, taglierini, punteruoli, ecc.) deve essere effettuato solo sotto il controllo dei docenti; dopo l'utilizzo gli attrezzi devono essere riposti in modo tale da non essere accessibili da parte degli alunni.

Gli alunni possono utilizzare solo attrezzi adatti alla loro età, quali - ad esempio - forbici a punte arrotondate

L'utilizzo di **apparecchi elettrici** da parte degli studenti è consentito solo sotto sorveglianza "diretta e continua" da parte dell'insegnante.

NON DEVE ESSERE CONSENTITO AGLI ALUNNI:

- INSERIRE SPINE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE NELLE PRESE DI CORRENTE, O DISISERIRLE,

- trasportare apparecchiature elettriche pesanti o voluminose (ad esempio carrelli con televisori, computer, ecc.)

Particolare attenzione deve essere posta nell'utilizzo di **sostanze e prodotti chimici**. Per le attività operative sono consentiti solo colle e colori atossici a base di acqua.

In particolare è vietato l'uso e la conservazione di:

- colori tossici o nocivi o infiammabili,
- diluenti o solventi, tipo acquaragia,
- vetrificanti o similari,
- colle ad asciugatura rapida, tipo UHU, Bostik, Attack; in alternativa utilizzare colle tipo Vinavil, coccoina o colle a stick,
- bombolette spray di ogni genere.

Eventuali materiali, di proprietà degli alunni che apparissero potenzialmente pericolosi andranno ritirati e consegnati ai genitori.

Il maggior numero degli infortuni in ambito scolastico avvengono durante le **attività motorie**. Le cause sono legate al tipo di attività, alla struttura, ad attrezzature non idonee, all'organizzazione, ai comportamenti.

I docenti adegueranno gli esercizi all'età e alle caratteristiche individuali degli allievi; controlleranno gli attrezzi e i dispositivi di protezione collettiva e individuale, segnalando per iscritto sull'apposito registro "guasti" eventuali inefficienze e necessità; impartiranno preventivamente agli alunni tutte le istruzioni necessarie per una corretta esecuzione.

Gli allievi devono eseguire solo gli esercizi programmati e secondo le istruzioni ricevute.

Rischi specifici per la salute e la sicurezza delle persone possono insorgere anche durante le **attività didattiche svolte nei laboratori**, in relazione con la natura delle esercitazioni, la pericolosità delle apparecchiature e dei materiali usati e con l'eventuale esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici.

Le attività svolte nei laboratori hanno istituzionalmente carattere dimostrativo, perciò anche nei casi in cui gli alunni sono chiamati ad operare direttamente, tutte le operazioni devono svolgersi sotto la guida e la vigilanza dei docenti.

In un laboratorio, più che in ogni altro ambiente o situazione scolastica, è indispensabile **gestire la sicurezza sotto il profilo tecnico** (considerando i fattori di rischio propri delle sostanze, delle macchine, delle attrezzature e degli impianti presenti al suo interno) **e sotto quello comportamentale** (procedure, modalità di lavoro, istruzioni, ecc.).

L'uso di ogni laboratorio deve essere specificamente regolamentato, **il regolamento** affisso nel laboratorio a cura del referente di laboratorio.

L'attività di ciascun laboratorio è programmata a cura del docente preposto.

I docenti, in collaborazione con il personale addetto, controlleranno il regolare funzionamento delle apparecchiature prima dell'uso e illustreranno agli alunni i rischi specifici che possono derivarne; controlleranno l'efficienza dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, esigendone l'effettivo uso, ove necessario; daranno agli allievi le istruzioni per la corretta esecuzione delle operazioni.

Gli allievi devono osservare le disposizioni ricevute, rispettare le indicazioni della segnaletica, astenersi da operazioni non espressamente previste, comunicare immediatamente al docente o al personale addetto eventuali anomalie nel funzionamento delle attrezzature.

L'accesso ai laboratori è vietato al personale non addetto e agli allievi non accompagnati dal personale.

34. VIGILANZA SUL MINORE E RESPONSABILITA' DEL DOCENTE

Nell'esercizio della loro professione sugli insegnanti incombono tutte le responsabilità dei normali pubblici dipendenti, ma la responsabilità caratteristica, quella che genera le maggiori preoccupazioni, è derivante dalla **vigilanza** sugli alunni minori.

La prima e fondamentale norma giuridica da cui deriva la responsabilità degli insegnanti è l'**art. 28 della Costituzione**: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti; in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli altri enti pubblici".

L'altra norma di carattere generale è l'**art. 2043 del Codice Civile** che obbliga al risarcimento chiunque procuri ad altro un danno.

Le due norme di legge che riguardano direttamente i docenti sono gli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile.

L'art. 2047 riguarda il danno cagionato da chi è "incapace di intendere e di volere", il risarcimento è addossato a chi era tenuto alla sorveglianza, salvo che non dimostri di non aver potuto impedire il fatto. Tale norma può essere applicata nel caso di alunni in tenerissima età, quali quelli affidati alla Scuola dell'infanzia, ovvero ad alunni più grandi, ma in particolari situazioni, quali quelli portatori di handicap. Il bambino incapace di intendere e volere è esente da qualsiasi responsabilità.

La norma che riguarda invece, nella maggior parte dei casi, gli insegnanti è l'art. 2048 che parla di "precettori" per indicare la categoria degli insegnanti. La responsabilità dell'insegnante è presunta e fonda sull'omessa vigilanza dei minori, chi è tenuto alla sorveglianza deve impedire tale eventualità.

Gli insegnanti in genere sono responsabili dei danni causati a terzi (o a se stessi) "dal fatto illecito dei loro allievi... nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. "

Esiste poi la norma contrattuale (art. 29, 5° comma del CCNL 2006/09), secondo la quale " *per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni*, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni".

Un riferimento alla vigilanza è presente anche nell'art.10 lettera a) del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione n. 297 /94 in cui si prevede che il Consiglio di circolo o di istituto delibera sull'adozione del regolamento interno che " *deve stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima* ".

La legge prevede, comunque la "non responsabilità" di chi provi di non aver potuto impedire il fatto dannoso.

In caso di incidente che cosa deve fare l'insegnante?

Deve dimostrare, per prima cosa, di essere stato materialmente presente tra gli allievi e, in secondo luogo, di aver utilizzato tutti gli accorgimenti, previsti da una normale diligenza, per evitare eventuali incidenti.

Ad esempio l'insegnante che, per forza maggiore, debba assentarsi dalla classe, è tenuto a farsi sostituire o da altro collega, o da personale ausiliario. In nessun modo la classe può essere affidata a un alunno.

Un caso particolare può essere individuato nella responsabilità di un insegnante per incidente avvenuto fuori dalla scuola, qualora l'alunno sia stato allontanato, dopo esservi entrato, senza che alla famiglia sia stato dato regolare preavviso.

LA RESPONSABILITA' AGGRAVATA PREVISTA DALL'ART. 2048 c.c.

Sul dovere di vigilanza di cui sono investiti gli insegnanti, è necessario evidenziare che l'art. 2048 , 3° c . del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una *colpa presunta* , ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di

sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di *non aver potuto impedire il fatto* .

E' necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante *il caso fortuito*, ossia un evento straordinario *non prevedibile o superabile* con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc) .

I "precettori " non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via *preventiva* le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso.

La vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani.

Il personale insegnante viene considerato responsabile del danno sofferto dal minore (anche se riconducibile a se stesso) in caso di violazione dell'obbligo di vigilare sull'incolumità fisica degli allievi.

L'obbligo della sorveglianza si protrae per *tutto il tempo dell'affidamento* dell'alunno all'istituzione scolastica e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita , compreso anche il tempo dell'eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa , se organizzato in proprio. La responsabilità della P.A., ai sensi degli artt.2043/2048 c.c., sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva .

Entro tale lasso di tempo rientrano quindi non soltanto i momenti in cui si svolgono le attività *strettamente didattiche* ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica , ivi compreso quello della cosiddetta ricreazione , lo spostamento da un locale all'altro della scuola, il servizio di mensa, le uscite, i viaggi di istruzione, ecc.

Gli allievi sono *affidati* agli insegnanti statali, di norma, tramite i provvedimenti adottati dai capi di istituto relativi all'assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento articolato *settimanalmente* o in modo *flessibile* alla stregua, in particolare ,delle norme connesse all'autonomia scolastica e della disciplina contrattuale.

Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente (cfr. l'art. 41 e 42 , 5° c. del CCNL del 1995) e quindi in occasione delle *attività* definite di *insegnamento* (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali , gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi , l'assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio), così come durante i *cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni*, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni . I docenti rispondono in tutti i casi in cui *singoli* alunni o *gruppi* di alunni, provenienti anche da classi diverse , sono *ad essi espressamente affidati* per svolgere attività curriculare o extra-curriculare, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti.

Si sottolinea, infine, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e , per il suo tramite al personale docente, non esclude la *responsabilità dei genitori* per il fatto illecito da quelli commesso. Infatti la responsabilità del *genitore* ai sensi dell'art.2048 , 1° c., e quella del *precettore* , ex art.2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato , non sono tra loro alternative ma *concorrenti* , poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa *in vigilando*, non anche da quella di colpa *in educando*, "rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti "

Se il docente , valutate le circostanze concrete (età degli alunni , grado di maturazione effettivo degli stessi , capacità di autocontrollo ed affidabilità , presenza o meno di alunni portatori di handicap , caratteristiche ambientali ecc. .) , ritiene che la situazione non sia del tutto priva di rischi, non deve allontanarsi per recarsi in un'altra classe, anche in caso di ritardo prolungato dell'insegnante a cui

dovrebbe passare "in consegna" gli alunni . Dinanzi all'alternativa tra sacrificio del diritto allo studio e tutela dell'incolumità personale dei minori, non può che soccombere il primo, nonostante le ovvie conseguenze negative sul piano della didattica ed il possibile verificarsi di situazioni "paralizzanti" , ove due o più insegnanti, si attendano a vicenda .

Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso in cui il docente avesse cessato il suo orario di servizio e non sarebbe quindi contrattualmente obbligato a trattenersi nell'istituto scolastico. Anche in questa ipotesi, la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento dei minori ad altri docenti a disposizione o, in mancanza, di predisporre la sorveglianza su di essi con altri mezzi ritenuti idonei (tra quelli più ricorrenti , la divisione della classe " scoperta " in piccoli gruppi ripartiti tra più classi)

Al contrario, il ritardo, anche non comunicato, o l'assenza dell'insegnante a cui avrebbe dovuto essere affidata la classe non costituisce fonte di responsabilità per il docente, perché è " compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale (anche ausiliario) nei momenti di precaria e temporanea assenza dell'insegnante "

Per quanto riguarda l'intervallo, la giurisprudenza contabile ha recentemente confermato la sussistenza della responsabilità " del professore per colpa grave in vigilando per il danno derivante all'amministrazione scolastica dall'incidente occorso ad un alunno durante la ricreazione

Limiti della responsabilità degli insegnanti.

L'art. 28 della Costituzione rende responsabile anche lo Stato per i danni commessi dai propri dipendenti, tale previsione ha trovato attuazione nella legge n. 312 del 1980, art. 61.

Tale norma è di fondamentale importanza perché libera gli insegnanti dalla responsabilità civile verso terzi (assunta appunto dallo Stato), fatti salvi i casi di colpa grave o dolo (dolo significa la volontà cosciente di infrangere la legge). Ciò significa che lo Stato risarcisce i danneggiati ed esercita poi un'azione di rivalsa nei confronti dei propri dipendenti se abbiano avuto atteggiamenti dolosi, o di grave negligenza.

Vi sono poi due limiti importanti alla responsabilità degli insegnanti: quello temporale e quello territoriale.

I limiti temporali sono fissati dalle norme contrattuali che definiscono l'orario in cui il docente esercita la propria attività e la vigilanza sui minori, il limite territoriale è costituito normalmente dall'edificio scolastico e dalle sue pertinenze, con alcune eccezioni riferite a particolari situazioni quali le visite ed i viaggi di istruzione.

L'obbligo della vigilanza degli insegnanti delle scuole elementari sulla scolaresca comprende anche l'obbligo di accompagnare gli allievi, al termine delle lezioni, al cancello di uscita della scuola e la consegna del minore ai genitori (o adulti autorizzati) secondo le regole di Istituto.



35. RISCHI LEGATI AGLI AMBIENTI E ALLE ATTREZZATURE

Negli edifici scolastici si possono individuare svariati fattori di rischio legati agli ambienti: inciampi, cadute dall'alto, caduta di oggetti dall'alto, crollo di oggetti e scaffalature, incendio, igiene carente, elettrocuzione, incendio, condizioni microclimatiche non confortevoli, rumore, ecc.
Di seguito alcune indicazioni per evitare i rischi.

Spazi comuni

E' di frequente riscontro nelle scuole che scale, corridoi e altri luoghi di passaggio siano ingombri di pacchi o di arredi inutilizzati, che uscite di sicurezza siano chiuse od ostruite, che la disposizione degli arredi nelle aule sia tale da impedire un facile deflusso in caso di emergenza. Controllare quotidianamente che le vie di fuga siano libere da ostacoli e che l'accesso ad estintori ed idranti sia libero da impedimenti.

Aule

Nella disposizione dei banchi prevedere corridoi di passaggio agevoli in caso di emergenza.
Mantenere le zone di passaggio libere da ostacoli.

Non accumulare in modo eccessivo materiali cartacei, lavori realizzati, libri, ecc., anche se collocati in armadi e contenitori, che influiscono sul carico di incendio e sullo spazio vitale di ciascun allievo, nonché causano polvere e difficoltà nelle pulizie. Limitare la conservazione di strumenti didattici e materiali al reale fabbisogno in relazione alle attività didattiche programmate.

Verificare il buono stato dei collegamenti elettrici e delle apparecchiature (in caso di anomalie richiedere l'intervento del tecnico).

Evitare l'uso di ciabatte, se utilizzate occasionalmente disinserirle dalle prese di corrente alla fine delle attività. Avvolgere i cavi dei computer in apposita custodia, controllare sempre che non siano appoggiati al pavimento. Non collocare cavi elettrici nelle zone di passaggio.

Non collocare cartelloni sopra prese e interruttori; non appendere festoni ai corpi illuminanti o nelle zone sottostanti.

Fissare gli scaffali alle pareti.

Laboratori

Per i laboratori utilizzati negli istituti ad indirizzo tecnico-professionale la normativa di riferimento è quella degli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08). Oltre a verificare che in tutti i laboratori siano rispettati i requisiti normativi e tecnici relativi alle strutture edili, agli impianti, alle macchine ed attrezzature ivi contenute, è molto importante curarne la gestione.

DPI. Devono essere messi a disposizione di insegnanti e allievi dispositivi di protezione individuali ed indumenti per le esercitazioni per le quali sono previsti. Gli studenti saranno preventivamente informati circa l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), i docenti devono vigilare sulla loro efficienza, manutenzione e corretto uso.

Segnaletica. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla segnaletica mirata a:

- sicurezza antinfortunistica (ambientale e sulla macchina)
- identificazione di prodotti chimici, tubature e/o bombole
- evacuazione
- mezzi e dispositivi di emergenza
- divieti.

Regolamento. Per ogni tipologia di laboratorio ci deve essere un regolamento che stabilisce i comportamenti degli allievi e le modalità di utilizzo di attrezzature e prodotti, le competenze e le

responsabilità degli insegnanti teorici e di quelli tecnico-pratici, del personale ausiliario.

Compiti e responsabilità

Dirigente scolastico (attraverso le figure incaricate)

- comunicare alla Provincia la necessità di effettuare interventi sulle strutture e sulle attrezzature dei laboratori
- conoscere e valutare i principali fattori di rischio presenti nei laboratori, in base alle attività che vi vengono svolte, alle materie insegnate e alle attrezzature e impianti di cui sono dotati
- provvedere affinché ogni dipendente e ogni studente che opera nei laboratori ricevano un'adeguata informazione e formazione sui rischi per la salute e la sicurezza e sulle misure di prevenzione e protezione adottate
- provvedere affinché i lavoratori e gli studenti siano dotati, quando necessario, di adeguati dispositivi di protezione individuale

Responsabile di laboratorio

- custodire le macchine e le attrezzature, effettuando verifiche periodiche di funzionalità e sicurezza assieme al personale tecnico di laboratorio
- segnalare al SPP eventuali anomalie all'interno dei laboratori
- predisporre e aggiornare il regolamento di laboratorio

Insegnanti teorici e tecnico-pratici

- addestrare gli studenti all'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione
- informare dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili
- informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori
- segnalare al SPP o al responsabile di laboratorio eventuali anomalie all'interno dei laboratori

Studenti

- rispettare le misure disposte dagli insegnanti al fine di rendere sicuro lo svolgimento delle attività pratiche
- usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le macchine, le attrezzature e i mezzi di protezione, compresi quelli personali
- segnalare immediatamente agli insegnanti o al personale tecnico l'eventuale deficienza riscontrata nei dispositivi di sicurezza o eventuali condizioni di pericolo
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da impianti, macchine o attrezzature
- evitare l'esecuzione di manovre pericolose
- segnalare all'insegnante eventuali anomalie all'interno dei laboratori

Assistenti tecnici

- usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le macchine, le attrezzature e i mezzi di protezione, compresi quelli personali
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da impianti, macchine o attrezzature
- fornire la necessaria assistenza tecnica durante lo svolgimento delle esercitazioni
- effettuare la conduzione, l'ordinaria manutenzione e la riparazione di macchine, apparecchiature ed attrezzature in dotazione dei laboratori
- evitare l'esecuzione di manovre pericolose
- segnalare al SPP o al responsabile di laboratorio eventuali anomalie all'interno dei laboratori

Personale ausiliario

- pulire i laboratori e i posti di lavoro seguendo le istruzioni e procedure predisposte

SPP

- visitare periodicamente i laboratori per verificare l'eventuale necessità di interventi
- progettare e programmare gli interventi formativi ed informativi da effettuare in relazione alle attività di laboratorio, coinvolgendo i responsabili di laboratorio e gli insegnanti teorici e tecnico-pratici
- raccogliere dagli insegnanti, dal personale tecnico e dagli studenti eventuali informazioni, suggerimenti o segnalazioni riguardanti l'igiene e la sicurezza dei laboratori.

Ufficio Tecnico (Segreteria)

- programmare le attività di manutenzione con il personale tecnico e i responsabili di laboratorio
- tenere i rapporti con la Provincia per la sicurezza delle strutture e degli impianti

Laboratori di informatica

Premesso che gli studenti che effettuano esercitazioni di informatica non operano per periodi tali da essere considerati videoterminalisti, devono comunque disporre di ambienti e di attrezzature che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa vigente. Si fa riferimento quindi al già descritto "Lavoro al videoterminale".



Nei laboratori deve essere rigorosamente rispettata la segnaletica di sicurezza.

I laboratori devono avere pareti chiare e finestre munite di opportuni tendaggi, la disposizione dei banchi deve avvenire in modo che non si producano fastidiosi riflessi sugli schermi.

Le superfici non devono essere riflettenti.

L'illuminazione naturale deve essere sufficiente e non abbagliante. Il microclima confortevole.

Alcune regole...

- evitare l'uso di ciabatte, se utilizzate occasionalmente disinserirle dalle prese di corrente alla fine delle attività
- avvolgere i cavi dei computer in apposita custodia, controllare sempre che non siano appoggiati al pavimento
- non collocare cavi elettrici nelle zone di passaggio
- esporre regolamento del laboratorio
- predisporre manuale di istruzioni agli alunni
- predisporre/aggiornare l'elenco delle attrezzature elettriche e dei videoterminali
- eliminare le attrezzature inefficienti e/o pericolose
- proporre al DS piani di sistematica sostituzione delle attrezzature obsolete

Deve essere esposto, e comunicato agli allievi, il **Regolamento del laboratorio**.



Archivi e depositi per il materiale didattico

Il carico di incendio in ogni singolo locale non deve superare i 30 kg/mq, qualora venga superato dovrà essere installato un impianto di spegnimento automatico.

Negli archivi, nei depositi i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi non inferiori a cm 90.

Le scaffalature, preferibilmente metalliche, dovranno risultare a distanza non inferiore a 60 cm dal soffitto.

I materiali devono essere disposti sulle scaffalature in modo ordinato e tale da evitare i rischi di caduta degli stessi

Non depositare scatoloni a terra



Biblioteca

Vi sono rischi specifici legati al carico di incendio, vista la presenza di materiale cartaceo e facilmente incendiabile, al numero di presenze, alla presenza di polvere, all'uso di fotocopiatrici, ecc.



Palestra e spazi sportivi all'aperto

Nella palestra avvengono circa il 30% degli infortuni dovuti non solo alla pratica sportiva e ad esercizi non corretti, ma anche alla presenza accidentale di attrezzi, ingombri, corpi illuminanti non protetti, ecc.

È importante conoscere le norme di **Primo Soccorso** e intervenire tempestivamente, anche sui piccoli incidenti, che vengono a volte ignorati o trattati superficialmente ma potrebbero avere successive conseguenze.

Una palestra sicura deve avere:

- Adeguata e visibile segnaletica delle vie di uscita e dell'antincendio
- Estintore a polvere
- Illuminazione di sicurezza
- Corpi illuminanti protetti
- Porte dirette all'esterno dotate di maniglioni antipanico
- Vie di fuga libere da ingombri, attrezzature, sacche, palloni, ecc.
- Spigoli, sporgenze, pilastri, termosifoni, ecc., protetti dagli urti
- Il pavimento non deve presentare avvallamenti, buche, umidità, con rischi di inciampo e scivolamento
- Attrezzature sportive efficienti, stabili, se del caso, ben ancorate alle pareti e/o al pavimento
- Cassetta di primo soccorso, periodicamente controllata.
- Illuminazione e areazione adeguata
- Clima confortevole
- Spogliatoi e servizi igienici dedicati. La pulizia deve essere permanente e continua.

Il **Regolamento della palestra** costituisce il principale strumento di condivisione delle regole gestionali assunte dalla scuola rispetto all'uso della palestra e dovrà essere reso noto a tutte le figure e a tutti i soggetti che, a vario titolo, la frequentano. Il regolamento deve comprendere anche le regole relative all'utilizzo degli spazi sportivi all'aperto.

Il personale non docente addetto collaborerà con gli insegnanti per il controllo, anche igienico, dei locali e delle attrezzature.

In caso di individuazione di anomalie/guasti i docenti e i collaboratori scolastici che operano in palestra sono tenuti a segnalarli agli incaricati della Segreteria per gli opportuni interventi.

L'accesso del pubblico deve essere consentito solo se esistono spazi destinati agli spettatori.

La palestra dopo l'orario scolastico

Le palestre spesso sono utilizzate, dopo l'orario scolastico, da società sportive e associazioni che hanno scarsa attenzione alle norme di sicurezza.

La messa a disposizione della palestra compete al proprietario dell'edificio, compresa la messa a norma dei locali. La gestione della sicurezza spetta invece ad un responsabile dell'ente sportivo.

Il Dirigente Scolastico è responsabile della consegna dei locali e della comunicazione in ordine alle principali misure di prevenzione adottate e dei rischi specifici presenti.

I docenti dovranno verificare al mattino la funzionalità delle attrezzature e la tenuta in ordine della palestra, al fine di evitare incidenti.

Locali per i materiali di pulizia. In ogni struttura adibita ad attività lavorativa deve essere predisposto un locale opportunamente chiuso nel quale custodire attrezzature e prodotti per le pulizie.

Viceversa, in molte situazioni scolastiche tale materiale viene depositato in luoghi non confacenti (sottoscale, anti-wc, corridoi), con il rischio che possa diventare accessibile agli allievi.

In mancanza di locali, attrezzature e prodotti per la pulizia devono essere conservati in un armadio chiuso a chiave, accessibile solo al personale ausiliario.



Prevenzione dei rischi relativi all'apertura delle porte di sicurezza.

Per evitare di incorrere nel rischio di ricevere o procurare colpi tutti devono porre la massima attenzione nell'apertura delle porte di sicurezza, mantenendosi ad adeguata distanza.

I docenti sono pregati di istruire gli alunni, ricordando anche che durante i trasferimenti i ragazzi non devono superare l'insegnante in testa alla classe.

Si ricorda che in mancanza di fermi elettromagnetici, che rilasciano automaticamente la porta in caso di incendio non è consentito collocare oggetti, zeppe, cunei, spaghi, che trattengano l'anta.

Uffici

Il lavoro di ufficio riguarda anche le attività di depositi, archivio, magazzino, con rischio di incendio. I principali rischi sono dovuti a scarsa fruibilità degli spazi, mancata distanza minima dei mobili e degli arredi, norma, uso di apparecchiature elettriche, uso di attrezzature manuali, microclima, ecc.

Spesso non è possibile adeguare le attrezzature di ufficio, mobili, ecc. ed in questi casi vanno evidenziati i rischi e le difficoltà di circolazione (cartelli, bande colorate, informazione, ecc.).

Locali e posti di lavoro

- L'igiene e la pulizia devono essere controllate giornalmente.
- Ordinare le carte per evitare muffe e polveri.
- Garantire passaggi interni, lasciare liberi i corridoi.
- Archiviare le carte non di uso corrente; avere a disposizione mascherine antipolvere, guanti in lattice, libretti e regolamenti d'uso.
- Mantenere i cassetti della scrivania chiusi per evitare inciampi.
- mantenere il tavolo da lavoro libero da materiale non necessario.
- Verificare il buono stato dei collegamenti elettrici e delle apparecchiature (in caso di anomalie chiedere l'intervento tecnico).
- Per il collegamento di più apparecchiature non utilizzate prese triple ma chiedere l'installazione di più prese.
- Posizionare le apparecchiature e raccogliere i cavi elettrici e di trasmissione in modo che non provochino intralci.
- Verificare il buono stato di ancoraggio e stabilità degli scaffali (in caso di anomalie chiedere l'intervento tecnico).



Norme comportamentali

- Non sovraccaricare gli scaffali con oggetti troppo pesanti e posizzarli in modo stabile (collocare gli oggetti più pesanti in basso).
- Nel prendere o posare pacchi di documenti non caricarsi e nel sollevarli utilizzare la forza delle gambe, non la schiena.
- Nel movimentare pesi non ruotare il tronco ma tutto il corpo.
- Se si devono porre oggetti in alto non inarcare la schiena ma usare la scala.
- Prima di salire sulla scala verificare che sia ben aperta e posiziona.
- Verificare il buon stato della scala (in caso di anomalie chiedere l'intervento tecnico).
- Non installare utilizzatori non autorizzati, quali fornelli, stufette, scaldavivande, ecc.

Le attrezzature

Fotocopiatrice



Il personale che usa la fotocopiatrice è soggetto a disturbi da esposizione a radiazioni non ionizzanti, rischio chimico per l'inalazione accidentale di polveri durante la sostituzione del toner, rumore.

- Le fotocopiatrici devono essere collocate in luogo idoneo e ventilato, verificando anche il rumore ed il funzionamento della macchina.
- Gli operatori devono avere a disposizione guanti e materiali per le pulizie.
- Effettuare sempre il ricambio dell'aria.

- Il manuale d'uso della fotocopiatrice deve essere sempre utilizzabile.
- Nella sostituzione del toner usare guanti e mascherina.
- Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato.
- Avviare il toner allo smaltimento dei rifiuti speciali.

Stampante

- Mantenere il libretto delle istruzioni a portata di mano e consultarlo in caso di dubbi.
- In alcuni casi con stampanti ad aghi il livello delle emissioni sonore potrebbe essere elevato (anche se l'esposizione dei lavoratori è entro i limiti del D. Lgs. 195/06) per tali motivi vengono inseriti in involucri insonorizzati che devono rimanere chiusi nelle fasi in cui la macchina è in funzione.
- Se la sostituzione delle cartucce non è affidata alla ditta di manutenzione, seguire le istruzioni d'uso e manutenzione della macchina.

Video

- Polvere e impronte possono impedire una buona visione, pulire il video con prodotti adeguati.

Taglierina

- Verificare che non siano stati rimossi o vanificati i dispositivi di sicurezza anticesoiamento.
- Seguire le istruzioni di uso e manutenzione della macchina.

Immagazzinamento

Possono rappresentare pericoli la caduta da scaffalature dei materiali, o il sovraccarico di scatoloni, ingombro di vie di circolazione e spazi.

Le principali misure di sicurezza sono:

- collocare idonea segnaletica
- evitare carichi pesanti
- controllare gli arredi
- se necessario utilizzare guanti e maschere antipolvere per lo spostamento di casse e libri.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi elettrici portatili devono essere muniti di interruttore incorporato che consenta l'avviamento e l'arresto della macchina. Le attrezzature devono essere mantenute pulite e devono essere custodite in appositi armadi.



36. RISCHI DURANTE GLI INTERVALLI DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Nell'attività scolastica ordinaria si evidenziano alcune situazioni in cui si potrebbero verificare degli infortuni, se l'attività stessa non si svolge in maniera ordinata e nel rispetto delle disposizioni impartite. In particolare il rischio di infortunio risulta più probabile:

- nelle aree di pertinenza della scuola, esterne od interne, prima dell'inizio e a conclusione delle attività;
- negli spazi comuni all'interno dell'edificio all'ingresso e all'uscita degli alunni;
- durante gli spostamenti delle classi da un ambiente all'altro;
- durante l'intervallo tra le lezioni ed intervallo mensa;
- al termine di ciascuna lezione quando i docenti si alternano.

Misure di prevenzione adottate:

- l'ingresso e l'uscita degli allievi al termine delle attività è stato regolamentato in modo da evitare la calca negli spazi comuni, il personale vigila nelle forme espressamente indicate nelle disposizioni di servizio;
- esistono nell'area esterna percorsi riservati ai pedoni, dei quali gli alunni si devono servire durante l'ingresso e l'uscita da scuola;
- lo svolgimento della ricreazione è stato regolamentato con apposite disposizioni di servizio, sia per quanto si attiene agli spazi ad essa riservati sia per quanto si attiene alla sorveglianza;
- durante l'intervallo i collaboratori scolastici dei piani vigilano nel corridoio antistante i servizi igienici degli alunni;
- è assolutamente vietato salire o scendere le scale e cambiare di piano;
- gli alunni non possono usare i distributori di bevande o di snack;
- l'uso degli spazi esterni durante gli intervalli e le attività didattiche avviene sempre sotto la vigilanza dei docenti;
- gli spostamenti delle classi da un'aula all'altra devono avvenire sempre sotto sorveglianza del docente o di altro personale chiamato a sostituirlo;
- l'alternarsi dei docenti nelle classi deve avvenire senza interruzione della vigilanza, che, all'occorrenza, sarà momentaneamente svolta dal personale non docente presente nei corridoi;
- l'uso del refettorio e il relativo servizio di vigilanza è stato specificamente regolamentato.



37. RISCHIO IN ITINERE

Il DL è responsabile della valutazione dei rischi all'interno dei luoghi di lavoro e del loro circondario.

Se il rischio in itinere per il personale scolastico è riconducibile a quello di tutta la popolazione, per gli allievi è necessario tenere conto anche dei rischi nei quali gli alunni minori potrebbero incorrere alla fine delle lezioni, se non prelevati dai genitori, recandosi dalla scuola alla propria abitazione (considerato che il trasferimento casa – scuola è strumentale all'attività didattica). La scuola ha anche il compito di predisporre misure preventive nella riduzione dei rischi.

La valutazione del rischio si sostiene su tre criteri fondamentali:

1. infortunistica storica
2. caratteristiche psicologiche e grado di autonomia connesso con l'età degli alunni
3. caratteristiche del percorso

La prevenzione dei rischi

Ad un esame superficiale potrebbe sembrare che la questione dei percorsi casa-scuola possa risolversi

chiedendo agli amministratori comunali una serie di interventi mirati ai marciapiedi, agli attraversamenti pedonali e più in generale alla viabilità cittadina, ai vigili un maggior controllo dei luoghi pericolosi, all'istituzione scolastica di affrontare e risolvere i problemi della propria utenza, agli insegnanti di fornire agli alunni le conoscenze di educazione stradale, magari con l'aiuto di "esperti", e ai genitori di educare ad evitare i rischi e ad accertarsi che i figli abbiano raggiunto un accettabile grado di autonomia nel muoversi per strada.

Intervenire con le modalità tradizionali non è sufficiente, perché sulle vie e piazze della nostra città non solo viene messa in pericolo l'incolumità di una parte della popolazione particolarmente indifesa, ma anche la possibilità che i cittadini di domani riescano a costruire un rapporto adeguato e maturo con la realtà vera, non filtrata od alterata dalla televisione o simulata dal computer.

Obiettivo della scuola deve essere:

- offrire agli alunni della scuola occasioni di riflessione, di partecipazione attiva e di discussione con genitori ed insegnanti su questioni che riguardano il loro rapporto con la realtà che li circonda, per educarli ad essere responsabili della propria e altrui sicurezza;
- condividere con i genitori l'opportunità di affrontare con i ragazzi un tema ricco di implicazioni culturali e pedagogiche.
- sensibilizzare gli Amministratori Pubblici ai problemi di mobilità dei minori, oggi trascurata a favore di altri e più forti attori, fornendo gli elementi conoscitivi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza e di percorribilità dei tragitti quotidianamente utilizzati dagli alunni per raggiungere la sede del proprio istituto scolastico.

Gli interventi che è possibile ipotizzare per migliorare le condizioni di sicurezza e di percorribilità dei tragitti casa-scuola devono articolarsi su diversi fronti, quali:

- la capacità dell'istituzione scolastica di affrontare e risolvere i problemi della propria utenza;
- l'educazione stradale degli alunni;
- l'azione dei genitori;
- il ruolo del Consiglio di Zona (gli interventi sulla sede stradale e sull'arredo urbano, la sensibilizzazione e la rieducazione degli utenti della strada).

38. FESTE SCOLASTICHE

Procedura per l'esecuzione di eventi pubblici all'interno degli edifici scolastici

Premessa

All'interno degli edifici scolastici frequentemente vengono organizzate delle manifestazioni che coinvolgono gli studenti dell'istituto e i genitori degli stessi studenti.

La destinazione d'uso dei locali degli istituti scolastici rende particolare la gestione di tali eventi, obbligando il dirigente scolastico all'attivazione di una specifica procedura utile per la corretta gestione di queste attività particolari.

Tra queste manifestazioni si possono annoverare diverse tipologie:

1. feste periodiche quali quelle di fine anno scolastico;
2. feste intermedie durante l'anno scolastico;
3. manifestazioni generiche coinvolgenti gli studenti degli istituti scolastici.

Altre tipologie di manifestazioni, anche se non elencate, possono essere gestite con la medesima procedura per estensione o adattamento.

Normativa

La normativa applicabile è specificatamente quella prevista per le attività scolastiche e in particolare:

- D.Lgs. 81/2008 smi - Miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.M. 26 agosto 1992 - Prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;
- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - Disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi;
- D.M. 15 agosto 1991, n. 277 - Protezione dagli agenti fisici, chimici e biologici;
- D.M. 37/08 - Sicurezza degli impianti;
- DM 21 giugno 1995, n. 292 - Individuazione del datore di lavoro nella scuola;
- DM 382/98 - Linee guida per l'applicazione delle norme di sicurezza nella scuola.
- ASL - Provincia di Milano Linee guida igienico sanitarie per le COLLETTIVITÀ SCOLASTICHE (Scuole materne, scuole elementari e scuole medie inferiori)

Organizzazione

Scelta dell'ambiente per l'esecuzione dell'evento: la tipologia dell'evento deve portare ad una scelta proporzionata con l'ipotesi di afflusso all'interno del locale, in particolare immaginando un coefficiente di affollamento simile a quello dei locali di pubblico spettacolo cioè 0,8 mq per persona. L'indicazione non è assoluta ma diventa relativa rispetto l'ambiente nel quale viene inserito l'obbligo all'esecuzione delle attività.

Quando si raggiunge un numero di presenti prossimo alle 200 unità occorre richiedere l'autorizzazione all'uso temporaneo, come attività di spettacolo all'ente proprietario dell'edificio.

Di norma comunque, quando è prevista la presenza di genitori o accompagnatori, non è possibile introdurre più di due classi contemporaneamente all'interno degli ambienti scolastici, ricordando comunque la necessità ad avere almeno due vie di fuga con larghezza di almeno 120 cm per ogni uscita.

Per ogni altra attività sarà necessario richiedere ambienti, anche esterni alla scuola, opportunamente dimensionati per gli affollamenti preventivati.

Modalità organizzative preliminari

Definito l'ambiente, in accordo quindi con l'ente proprietario, occorrerà verificare che non siano presenti rischi specifici all'interno delle stanze, o delle aree esterne della scuola, che saranno rese disponibili per la manifestazione.

Si dovrà quindi osservare che le eventuali modifiche introdotte, quali impianti elettrici di alimentazione di gruppi di luci, di impianti esterni quali dispositivi audio e di gestione del suono a uso della specifica manifestazione e comunque qualsiasi estensione dell'impianto elettrico, sia opportunamente certificata e classificata da parte di personale di cui siano stati definiti i requisiti professionali attraverso una opportuna verifica da parte del responsabile della manifestazione.

Il responsabile della manifestazione è una persona esterna alla scuola (genitore o genericamente un referente della struttura esterna) che dovrà assumere la responsabilità della conformità alle norme di sicurezza di tutte le attività che si verranno a definire all'interno, o all'esterno dell'edificio ma sempre svolte dentro il recinto scolastico della struttura.

A volte, infatti, la manifestazione prevista all'interno della scuola, assume delle dimensioni da vera manifestazione, con tanto di stand per la cottura e distribuzione di cibo, bevande e altro, con conseguente aggravio del campo di valutazione dei rischi.

Percorso guidato per l'applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza nella scuola

È quindi buona norma demandare al responsabile esterno della manifestazione, la raccolta di tutte le documentazioni necessarie alla corretta certificazione delle macchine, impianti e attrezzature utilizzate all'interno della scuola.

In ogni caso occorrerà definire all'interno del POF quali saranno le attività di festa o di manifestazione con pubblico che si terranno nei vari plessi scolastici, individuare il responsabile esterno chiedendo la collaborazione dei genitori o della struttura incaricata della gestione e attivare le procedure preventive e gestionali indicate di seguito.

Procedure gestionali preventive

Durante le attività teatrali o di accesso del pubblico nella scuola, occorrerà attivare le squadre di evacuazione, di primo soccorso e di prevenzione incendi, in quantità rapportata alla stessa dimensione della manifestazione scolastica: il servizio di prevenzione dovrà infatti essere

dimensionato in rapporto agli ambienti utilizzati, alle persone presenti e al tipo di manifestazione organizzata all'interno dell'edificio.

Per ogni addetto specifico, occorrerà inoltre definire una serie di mansioni particolari:

- l'addetto al primo soccorso, nominato secondo le indicazioni del DM 388/03, dovrà provvedere a mantenere in esercizio i presidi di primo soccorso attraverso un controllo periodico e preliminare alla manifestazione.
- L'addetto alla prevenzione incendi, nominato secondo le indicazioni del DM 10/03/98, dovrà controllare l'efficienza preventiva dei vari dispositivi di prevenzione incendi, controllare che le vie di fuga siano libere, utilizzabili e senza inciampi anche durante lo svolgersi della manifestazione; deve inoltre verificare che tutti i percorsi definiti per il raggiungimento del luogo sicuro, o di raccolta esterno, siano liberi da inciampi e che tutti i serramenti siano liberi e pronti all'uso.

Occorrerà aggiornare il registro dei controlli periodici per l'indicazione dell'effettiva attività di controllo eseguita prima della manifestazione.

Gestione durante la manifestazione

Il Coordinatore all'emergenza nominato per la manifestazione specifica (si auspica che sia nominato, se disponibile, il Responsabile di plesso) dovrà informare preventivamente quali sono le vie di fuga e le procedura da adottare in caso di evacuazione per emergenza: la spiegazione potrà essere fatta al momento dell'inizio della stessa manifestazione, raccogliendo così tutti i presenti e informando dei percorsi di fuga, dei nominativi e delle figure inserite nella manifestazione con funzioni anche di prevenzione e protezione e dei limiti e comportamenti da adottare durante il periodo di permanenza all'interno della struttura.

Le procedure da utilizzare in caso di evacuazione, restano le stesse definite nel piano di emergenza, sia sui metodi d'informazione e diffusione del segnale di allarme, sia nel metodo di evacuazione predisposto.

Ad esempio:

- 1) divieto di accumulo di carta e materiale infiammabile;
- 2) messa in sorveglianza di tutti gli ambienti contenenti apparecchiature, sostanze o comunque luoghi di pericolo che devono essere limitati durante l'accesso di personale esterno: archivi, magazzini, ripostigli, laboratori ecc...;
- 3) mantenere accessibili gli estintori e gli idranti;
- 4) controllare la conformità della cartellonistica al D.Lgs. 81/2008;
- 5) controllare la presenza delle piante di evacuazione sulle pareti con l'indicazione delle norme per l'evacuazione (non sono sufficienti solo i percorsi di fuga colorati, occorre anche indicare le principali procedure da seguire in caso di emergenza).

Feste all'aperto

Il Responsabile della manifestazione dovrà verificare le condizioni dell'area esterna.

L'area esterna deve avere le seguenti caratteristiche principali di sicurezza dei suoli:

- deve essere curato lo stato di manutenzione;
- devono essere evitate zone con ristagni d'acqua, zone fangose, ecc.;
- le eventuali superfici pavimentate devono essere antiscivolo prive di buche, piastrelle sollevate, ecc. per evitare il rischio di inciampo e cadute;
- i cordoli dei marciapiedi devono essere con spigoli arrotondati e privi di rotture, non sporgenti rispetto al terreno circostante;
- la circolazione deve essere prevista solo in terreni privi di asperità, buche;
- i passaggi devono essere sgombri da impedimenti alla libera circolazione delle persone.
- le zone di creatività devono essere contemporaneamente in parte all'ombra e in parte al sole.
- devono essere evitate le zone con piante spinose o bacche velenose.

I luoghi dove si individua la presenza di guasti o inadeguatezze che potrebbero mettere a rischio la salute e la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione devono essere opportunamente segnalati e delimitati per impedirne l'accesso o l'accostamento delle persone

Accesso all'area esterna

L'accesso all'area scolastica dei mezzi di trasporto deve essere vietato per tutto il periodo della manifestazione.

Le vie di percorrenza degli autoveicoli devono essere mantenute sgombre per l'eventuale passaggio di mezzi di emergenza.

Delimitazione dell'area di svolgimento della festa

L'area di svolgimento della festa/manifestazione deve essere delimitata, in modo che sia impedito lo sconfinamento delle persone in aree non controllate o di competenza di altri enti.

Apparecchi elettrici

L'utilizzo temporaneo di apparecchiature quali impianti elettrici di alimentazione di gruppi di luci, di impianti esterni quali dispositivi audio e di gestione del suono a uso della specifica manifestazione e comunque qualsiasi estensione dell'impianto elettrico, deve essere opportunamente certificata e classificata da parte di personale di cui siano stati definiti i requisiti professionali attraverso una opportuna verifica da parte del responsabile della manifestazione.

Attrezzature, strutture mobili, arredi in genere.

Le attrezzature, strutture, ecc. utilizzate devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Il Responsabile della festa nel consentirne l'installazione e l'utilizzo valuta:

- che siano conformi ai requisiti di legge, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate all'utilizzo specifico
- i rischi presenti nell'ambiente
- le condizioni e le caratteristiche specifiche dell'utilizzo
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
- i rischi derivanti da interferenze

Prende le misure necessarie affinché le attrezzature, gli arredi, ecc. siano:

- installati ed utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso;
- oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

Controlla l'installazione e il buon funzionamento.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il Responsabile della festa prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura sia riservato operatori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica.

Primo Soccorso, ambulanza

Nei casi in cui la manifestazione comporti la presenza di un numero elevato di persone predisporre la presenza di un'ambulanza riservata all'eventuale soccorso dei partecipanti (*numero "elevato" non definito dalla normativa*).

Reperimento responsabile della manifestazione, collaboratori, responsabile di plesso, referenti della scuola, addetti alle emergenze e al Primo Soccorso, durante la manifestazione

Il responsabile della manifestazione, i collaboratori del responsabile della manifestazione, i responsabili di plesso, i referenti della scuola per gli eventi, gli addetti alle emergenze e al primo soccorso, devono essere reperibili in luoghi prestabili.

Servizi igienici

I partecipanti alla festa potranno accedere, in modo regolamentato, ad individuati e sorvegliati servizi igienici della scuola.

Somministrazione di bevande/cibi preparati/cucinati.

Nel caso di apertura della festa al pubblico si deve fare riferimento alla normativa sul pubblico spettacolo, ripresa dalla Legge Regionale Lombardia 2/2/2010 n. 6 (B.U.R 1/2/2010 n. 5) Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

Articolo 72

Autorizzazioni temporanee.

TITOLO II - Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali Capo III - Somministrazione di alimenti e bevande

Autorizzazioni temporanee.

1. *In occasione di riunioni straordinarie di persone il comune nel cui territorio si svolge la manifestazione può rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.*
2. *Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.*
3. *Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi nei quali si svolge la manifestazione.*

Se la festa è privata, aperta esclusivamente ai componenti della scuola: studenti, personale della scuola, genitori, devono essere rispettate le seguenti regole:

- 1) I minori devono essere accompagnati dai genitori, i quali se ne assumono la piena responsabilità (allergie, intolleranze alimentari, diabete, altri rischi.).
- 2) **Prevenzione dei rischi.**
I fattori di rischio si possono identificare in:
 - agenti biologici: virus, parassiti, tossine, micotossine;
 - agenti chimici: additivi, residui antiparassitari, farmaci, altro;
 - agenti fisici: corpi estranei.
- 3) Nella somministrazione di alimenti il Responsabile della feste e/o le persone da Lui delegate devono accertarsi che siano rispettate tutte le misure igieniche per prevenire rischi per gli utilizzatori, sostanzialmente:
- 4)
 - igiene dell'ambiente e delle attrezzature (tavoli, piatti, posate, ecc.)
 - igiene di chi distribuisce gli alimenti (lavarsi le mani ripetutamente);
 - igiene degli utilizzatori
 - igiene degli alimenti:
 - prodotti industrialmente, confezionati: verificare l'integrità della confezione, verificare la data di scadenza, verificare che siano state rispettate le temperature di conservazione.
 - prodotti freschi/cucinati/preparati per la festa: verificare la provenienza, la freschezza, le modalità di preparazione, verificare che siano state rispettate le temperature di conservazione, esporre per ogni prodotto un'etichetta con l'elenco delle sostanze contenute.

In caso di sintomi di natura gastroenterica o in presenza di cibi con alterazione dei caratteri organolettici, dovrà essere avvertito, nel più breve tempo possibile, il personale del SIAN del Distretto di competenza per gli interventi del caso, mentre si dovrà avere cura di non eliminare i resti di quanto consumato o apparso deteriorato, che dovrà essere conservato in contenitori chiusi in frigorifero.

39. FESTE DI CLASSE.

Igiene e sicurezza nella somministrazione di alimenti a scuola.



Nella organizzazione di feste di classe gli Insegnanti devono attenersi alle indicazioni di seguito riportate.

ASL, Provincia di Milano Linee guida igienico sanitarie per le COLLETTIVITÀ SCOLASTICHE
(Scuole materne, scuole elementari e scuole medie inferiori)

Punto 8. Aspetti dietetico-nutrizionali

.....In occasione di feste o altro, sarà possibile utilizzare prodotti di tipo industriale confezionati, purché non farciti o guarniti con panna e creme, da escludere per la loro facile deperibilità. Non dovranno quindi essere somministrati ai bambini dolci casalinghi.

In caso di sintomi di natura gastroenterica o in presenza di cibi con alterazione dei caratteri organolettici, dovrà essere avvertito, nel più breve tempo possibile, il personale del SIAN del Distretto di competenza per gli interventi del caso, mentre si dovrà avere cura di non eliminare i resti di quanto consumato o apparso deteriorato, che dovrà essere conservato in contenitori chiusi in frigorifero.

Prevenzione dei rischi

Nella somministrazione di alimenti gli insegnanti devono accertarsi che siano rispettate tutte le misure igieniche per prevenire rischi per gli utilizzatori, sostanzialmente:

- igiene dell'ambiente e delle attrezzature (tavoli, piatti, posate, ecc.)
- igiene di chi distribuisce gli alimenti (lavarsi le mani ripetutamente);
- igiene degli utilizzatori
- igiene degli alimenti: somministrare solo alimenti prodotti industrialmente, confezionati; verificare l'integrità della confezione, verificare la data di scadenza, verificare che siano state rispettate le temperature di conservazione.

Nell'eventualità che a seguito della consumazione di alimenti a scuola gli insegnanti dovessero riscontrare negli alunni sintomi di natura gastroenterica devono immediatamente informare La Dirigente Scolastica e i genitori.

Inoltre, è necessario invitare i genitori a segnalare eventuali casi di allergie, intolleranze alimentari, diabete dei propri figli, non solo di quelli che pranzano a scuola, per permettere agli insegnanti di controllare il cibo che viene consumato in situazioni didattiche.

Rischi

I fattori di rischio si possono identificare in:

- agenti biologici: virus, parassiti, tossine, micotossine;
- agenti chimici: additivi, residui antiparassitari, farmaci, altro;
- agenti fisici: corpi estranei.

Si ricorda anche che di norma, quando è prevista la presenza di genitori o accompagnatori, non è possibile introdurre più di due classi contemporaneamente all'interno degli ambienti scolastici, ricordando comunque la necessità ad avere almeno due vie di fuga con larghezza di almeno 120 cm per ogni uscita.

ALTRI RISCHI

40. RISCHIO E DIFFERENZE DI GENERE

Fattori di rischio riguardano in particolare:

- Agenti chimici
- Agenti cancerogeni e mutageni
- Movimentazione manuale dei carichi
- Vibrazioni
- Stress e carichi di lavoro

Considerare l'art. 18 sugli obblighi del DL

- **Per approfondimento consulta il manuale INAIL "Lavoro, sicurezza e benessere al femminile "Il fattore donna al centro delle nuove sfide nel mercato del lavoro"**

41. RISCHIO DERIVANTE DA DIFFERENZE DI ETÀ

Devono essere valutati:

- Incidenti e patologie correlate all'età
- Orari di lavoro e organizzazione del lavoro

Fattori di rischio riguardano in particolare:

- Rumore

- Movimentazione manuale dei carichi
- Vibrazioni
- Stress e carichi di lavoro
- Bullismo

➤ **Per approfondimento consulta il manuale INAIL "Lavorare negli anni della maturità Invecchiamento attivo, salute e sicurezza dei lavoratori ultracinquantenni"**

42. RISCHIO DERIVANTE DALLA PROVENIENZA

- Comprensione della lingua
- Addestramento su segnaletica
- Applicazione delle corrette procedure operative
- Diversa sensibilità all'esposizione di alcuni tipi di rischio
- Costumi derivanti da diverse religioni e abitudini culturali.

43. LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

Tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento.

Al fine di consentire l'attivazione delle procedure contemplate dalla normativa è necessario che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento informino Dirigente Scolastico della loro situazione, mediante esibizione di certificazione medica.

A seguito di tale comunicazione il Dirigente Scolastico procederà all'informazione delle lavoratrici interessate relativamente alla normativa vigente e alla valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro effettuata e alle misure di prevenzione protezione adottate.

Procederà quindi alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in relazione ai casi specifici, con particolare riguardo ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici ed ai processi o condizioni di lavoro.

Nel caso in cui i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute:

- verranno adottate misure per evitare l'esposizione del rischio, anche modificando le condizioni o l'orario di lavoro
- qualora le modificazioni di condizioni o di orario non siano possibili, verrà inviata apposita comunicazione al Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro.

Le lavoratrici interessate possono fare richiesta al Dirigente Scolastico di visionare il "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE LAVORATRICI MADRI E GESTANTI.D.lgs. 151/2001" DI ISTITUTO.

➤ **Per approfondimento consulta il manuale INAIL "DONNA, SALUTE E LAVORO LA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA • Il rischio • La prevenzione • La tutela"**

DIVIETO DI FUMO EX D.L.104

Si ricorda a tutti che il Decreto legge 104/13 ha esteso il divieto di fumo "anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie." Ed ha introdotto il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi. Le violazioni sono soggette alle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 l. 584/75.

Se ne deduce che non è più possibile fumare agli ingressi della scuola né nei cortili o nelle aree verdi di pertinenza della scuola ed, in ogni caso, dove siano esposti appositi cartelli di divieto.